

(N. 1626)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(MORO)

col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(ROMITA)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(VIGORELLI)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1956

Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica
dei territori vallivi del Delta Padano.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Premessa	da Pag. 5 a Pag. 41
I. — ASPETTI GENERALI	» 5
II. — TERRITORIO NAZIONALE, ESPROPRIAZIONI ED ASSEGNAZIONI DI TERRENI	» 7
III. — PROSPETTIVE:	» 17
A) — Delta Padano	» 18
B) — Maremma	» 19
C) — Fucino	» 20
D) — Campania	» 21
E) — Puglia, Lucania e Molise	» 22
F) — Calabria	» 23
G) — Sardegna E. T. F. A. S.	» 23
H) — Sardegna Flumendosa	» 24
I) — Sicilia	» 24
IV. — PROGRAMMI	» 25
A) — Trasformazione	» 25
B) — Colonizzazione	» 26
1) Opere	» 26
2) Attività	» 27
C) — Cooperazione	» 28
D) — Industrializzazione	» 29
— Territori vallivi del Delta Padano	» 30
— Acquisti di terreni	» 31
V. — SITUAZIONE FINANZIARIA	» 31
VI. — PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DEI 200 MILIARDI	» 36
VII. — ANNUALITÀ AMMORTAMENTO — PRESTITI — CESSIONI	» 38
VIII. — SPESE MEDIE	» 40
Relazione sugli articoli del disegno di legge	» 41
Art. 1	» 41
Art. 2	» 41
Art. 3	» 41
Art. 4	» 42
Art. 5	» 42
Articoli da 6 a 10	» 42

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE DELLE TABELLE

TAV. I	- Territorio nazionale e relativa superficie agraria e forestale e raffronti con i corrispondenti dati dei territori di riforma	Pag.	8
TAV. II	- Ripartizione della superficie agraria e forestale nazionale e dei territori di riforma per regioni agrarie. Percentuali delle espropriazioni nei territori di riforma	»	9
TAV. III	- Numero delle proprietà private (superiori a 50 ha.) suddivise in classi di ampiezza per tutto il territorio nazionale. Numero e percentuale delle proprietà che in ciascuna di dette classi hanno avuto terreni espropriati	»	10
TAV. IV	- Superficie delle proprietà private (superiori a 50 ha.) suddivise in classi di ampiezza per tutto il territorio nazionale - Superficie delle espropriazioni di ciascuna classe - Totali e percentuali	»	11
TAV. V	- Superficie d'intervento degli Enti e Sezioni speciali per la riforma fondiaria	»	13
TAV. VI	- Assegnazione terreni (al 30 giugno 1956)	»	16
TAV. VII	- Importi e spese medie unitarie per categorie d'intervento	»	30
TAV. VIII	- Piano di riparto delle attuali dotazioni pluriennali	»	32
TAV. IX	- Disponibilità annuali sugli stanziamenti pluriennali complessivi.	»	33
TAV. X	- Assegnazioni disposte sulle disponibilità annuali	»	33
TAV. XI	- Economie ed eccedenze delle assegnazioni sulle dotazioni finanziarie	»	34
TAV. XII	- Operazioni di sconto di annualità	»	35
TAV. XIII	- Indennità di espropriaione	»	38

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge prevede norme:

- (art. 1) per nuovi finanziamenti a favore degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria;
- (art. 2) per l'autorizzazione a detti Enti e Sezioni a contrarre prestiti anche all'estero;
- (art. 3) per agevolazioni fiscali;
- (art. 4) per l'assistenza tecnica e l'istruzione professionale;
- (art. 5) per la nuova composizione dei Consigli degli Enti e delle Sezioni, che assumono funzioni deliberative;
- (art. 6) per provvidenze in favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;
- (art. 7 e seguenti) per l'attuazione di un programma straordinario di bonifica e di colonizzazione nei terreni vallivi del Delta Padano.

Prima di svolgere la relazione sui singoli articoli si ritiene opportuno premettere particolari notizie sui principi fondamentali seguiti nelle espropriazioni e sulle prospettive che si persegono in tema di trasformazione fondiario-agraria, di produzione e di occupazione.

A tal fine, si formula il programma generale della riforma fondiaria, dandosi atto delle opere realizzate, si calcolano i costi medi della trasformazione e delle altre opere nonché degli insediamenti e si rileva la situazione finanziaria determinatasi.

Calcolato, quindi, l'ulteriore fabbisogno per la realizzazione del programma generale, si indica il programma di massima di investimento dei 200 miliardi di nuovo stanziamento.

Inoltre si prospettano le possibilità di prestiti esteri per completare il programma generale, dandosi anticipata utilizzazione alle annualità di riscatto dovute dagli assegnatari e destinate per legge a reimpegno in agricoltura.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI,

PREMESSA

1. — ASPETTI GENERALI.

La riforma fondaria, prevista dalle leggi Sila e stralcio (1), viene attuata su poco più di un quarto della superficie nazionale.

Nella maggior parte dei territori di riforma, l'agricoltura era estensiva: mancavano strade e condizioni adatte alla vita rurale; vi dominava il latifondo; scarsissimo era l'impiego di macchine; basso il grado di progresso agricolo e sociale.

Tale riforma si differenzia nettamente dalle quotizzazioni di terreni effettuate in passato in Italia e da molte riforme estere, esclusivamente basate sulla distribuzione della terra ai contadini.

Essa non consiste unicamente in operazioni di espropriazione e di redistribuzione fondaria. Risponde anche a due precise finalità:

— migliorare la terra e modernizzare le strutture agrarie per accogliere nuovi più redditivi ordinamenti della produzione, o per rendere più redditivi gli ordinamenti esistenti: TRASFORMAZIONE;

— rendere la terra idonea a sede di vita per la società rurale, mediante opere civili e sociali: COLONIZZAZIONE.

Per consolidare tali finalità la riforma si propone di sviluppare e di difendere il reddito agricolo. Si organizzano così produzione, mezzi e servizi: COOPERAZIONE, e si valorizzano prodotti: INDUSTRIALIZZAZIONE.

* * *

Gran parte degli investimenti viene rivolta alle attività che direttamente concorrono alla trasformazione dei terreni ed all'ammodernamento delle strutture agrarie. Le opere rela-

tive, fin dove è possibile vengono eseguite dagli stessi contadini assegnatari, cui gli Enti offrono una assistenza tecnica e finanziaria che, nei primi tempi e per le opere fondamentali, ha rilievo preponderante. Successivamente il nuovo proprietario-imprenditore esegue in proprio quelle minori opere di miglioramento agrario che sono realizzabili con il lavoro contadino.

Si raggiunge così una prima fase di compimento della trasformazione, destinata, nel tempo, a perfezionarsi e ad evolversi, a cura dei nuovi proprietari.

Vengono compresi nel settore della trasformazione:

la messa a coltura dei terreni mediante dissodamenti, scassi, decespugliamenti, dicioccamimenti, spietramenti, sistemazioni superficiali, concimazioni di fondo, ecc.;

le intensificazioni e le innovazioni colturali: impianti arborei, impianti irrigui, ecc.;

la provvista di macchine, bestiame e di altre scorte;

la costruzione di fabbricati rurali;

la costruzione di strade e di altre opere interpoderali.

A riguardo di dette ultime due categorie, va ricordato che una delle più gravi cause di arretratezza delle zone di riforma era rappresentata dalla mancanza nei fondi di case e di stalle. I contadini, costretti, soprattutto nel Mezzogiorno, a molte ore di percorso per raggiungere le sedi di lavoro, poco tempo potevano dedicare alle colture agricole, mentre non potevano curare l'allevamento del bestiame. Frequentavano le campagne per brevi periodi dell'anno. Dolorosa conseguenza ma anche causa, fra le altre, della coltura estensiva (prevolentemente monocultura).

I fabbricati rurali e le strade, in rispondenza con gli ordinamenti produttivi e le esigenze del traffico, vengono ora a rappresentare un potente fattore di progresso, giacchè consentono l'insediamento stabile nelle campagne e, con esso: sviluppo di colture intensive e mercantili, soprattutto irrigue, allevamento di bestiame da reddito, riduzione di costi, ecc. .

Le colture arboree, in particolare, tanto adatte all'ambiente climatico e pedologico del Mezz-

(1) Legge 12 maggio 1950, n. 230 (Sila); legge 21 ottobre 1950, n. 841 (stralcio) e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zogiorno, possono ricevere cure assidue dalla continua presenza dei nuovi piccoli proprietari; mentre i terreni irrigui, che danno base a colture pregiate e di alto reddito, possono assorbire forte e continuo lavoro anche in ore notturne.

* * *

Altri investimenti sono rivolti alla colonizzazione: cioè alla esecuzione di opere ed allo svolgimento di attività, a carattere civile e sociale, indispensabili per l'insediamento di popolazioni contadine.

Vengono comprese in questa categoria:

complessi rurali dotati di servizi pubblici: borghi o centri di servizio;

magazzini, rimesse, officine, ecc., generalmente raggruppati in centri aziendali;

opere di viabilità principale, di adduzione di acque e di energia elettrica, ecc.;

attività di assistenza tecnica ed economico-finanziaria che valgono ad elevare le condizioni di vita dei nuovi proprietari, ed a formare una moderna società rurale, ben preparata e professionalmente efficiente.

Tali opere hanno particolare importanza per il consolidamento e lo sviluppo non solo della trasformazione agraria, ma di tutte le altre attività che dall'agricoltura muovono verso orizzonti sempre più vasti.

Ove l'azione di riforma non le comprendesse nei propri programmi, le opere stesse verrebbero a mancare. I singoli non le potrebbero realizzare; né altre amministrazioni pubbliche potrebbero sostituirsi agli organi di riforma con la dovuta coordinazione nella tecnica e nel tempo.

La mancata o la non coordinata esecuzione di tali interventi sarebbe causa di gravi remore per l'atteso sviluppo dell'economia e di concreti danni per i risultati della riforma.

* * *

Inoltre, pur rimanendo l'attività agricola a base individuale, per assicurare lo sviluppo e la difesa del reddito, gli Enti di riforma pro-

muovono, anche per le ulteriori attività di carattere mercantile, ed industriale, la formazione di organizzazioni cooperativistiche che assicurino alle nuove piccole imprese contadine i vantaggi propri delle grandi organizzazioni (uso collettivo di macchine, vendite collettive di prodotti, nonché lavorazioni industriali accanto alla cooperazione, ecc.).

Perciò nel quadro degli ordinamenti produttivi e stante la deficienza di altre risorse naturali, acquistano importanza particolare gli impianti per la conservazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli.

Tali impianti vengono affidati a cooperative la cui struttura agevola i rifornimenti di mezzi di produzione e di materie prime, i trasporti e le prestazioni di lavoro, e, cioè, quanto può concorrere a ridurre i costi di produzione.

* * *

Da quanto precede, appare chiaro come accanto alle finalità della redistribuzione fondiaria, si pongano quelle della trasformazione e dell'ammodernamento delle strutture agrarie, della cooperazione e della valorizzazione dei prodotti. Si rompe così l'antico sfruttamento cerealicolo-pastorale e si avvia l'agricoltura verso nuove mète, non soltanto sui terreni espropriati, ma in tutto l'ambiente che, nella azione di riforma ritrova risultati di nuove esperienze, stimoli ed incoraggiamenti al progresso.

Le spese che si sostengono per tali interventi rappresentano gli investimenti direttamente produttivi della riforma fondiaria.

Le altre spese: per l'esecuzione di opere pubbliche, l'istruzione professionale e in genere per la colonizzazione e la formazione di nuclei di futura espansione, sono indirettamente produttive. La loro importanza però — s'è già detto — è essenziale per assicurare la produttività della trasformazione con benefica influenza su tutte le aree contermini, sia nel campo proprio dell'agricoltura che nei settori industriali, artigianali e commerciali. Sviluppi e progressi già si profilano, con evidenza, in tutto l'ambiente e specie nelle zone in passato prive di opere e di servizi pubblici.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attraverso questa azione di riforma, la bonifica nata dal concetto di risanamento idraulico, per fini igienici; ampliatasi per la diretta connessione con fini produttivistici, economici e sociali, si espande verso due direttive: la esecuzione di opere più spiccatamente pubbliche e sociali e la coordinazione con finalità extra-agricole.

Le une e le altre preordinate ad esaltare in via indiretta il frutto del capitale mobiliare investito nella terra, ma dirette, in via principale, a far vivere in forme civili, popolazioni redente dalla depressione verso gli ampi orizzonti della produzione, del commercio e dei servizi.

II. — TERRITORIO NAZIONALE, ESPROPRIAZIONI ED ASSEGNAZIONI DI TERRENI.

A fronte di una superficie agraria e forestale nazionale di quasi 28 milioni di ettari, i territori compresi nelle circoscrizioni di riforma fondiaria investono una superficie di oltre 8 milioni di ettari pari al 30 per cento di quella nazionale (Tab. I).

La pianura risulta ivi espropriata per il 12,2 per cento (1). Segue la montagna col 7,3 per cento (1), soprattutto per la incidenza delle espropriazioni effettuate nel Fucino, nella Lucania e nella Sila (Tab. II).

Viene, infine, la collina col 7 per cento (1). In quest'ultima regione, però, pur essendo più bassa la percentuale, le espropriazioni hanno il maggior volume, dato che la collina occupa oltre il 59 per cento di tutto il territorio di riforma (8.141.658 ettari).

(1) Le percentuali rappresentano i terreni espropriati in pianura, collina e montagna in rapporto alla superficie di tali regioni, secondo il catasto agrario, compresa nei territori di riforma.

Le leggi di riforma hanno agito nei territori di maggiore concentrazione della proprietà fondiaria privata. Si può dire, infatti, che tutte le proprietà italiane superiori ai 2.500 ettari, sono state colpite da espropriazione sebbene, come detto, la riforma non abbia agito su tutto il territorio nazionale.

In particolare poi la classe dei proprietari, che andava da 1.000 a 2.500 ettari, risulta espropriata per circa il 64 per cento del numero delle proprietà (Tab. III).

Le percentuali diminuiscono gradualmente fino alla classe da 100-150 ettari, nella quale le espropriazioni interessano poco più del 7 per cento del numero delle proprietà.

Sotto altro aspetto (Tab. IV) e, cioè, tenendo conto dell'elemento superficie in luogo dell'elemento numero, si rileva che le espropriazioni si verificano per più del 64 per cento nelle classi di ampiezza da oltre 2.500 ettari e per percentuali notevolmente inferiori nelle classi minori, fino a scendere allo 0,3 nella classe da 100 a 150 ettari.

Considerando, infine, la densità della popolazione totale e dei lavoratori a giornata, risulta che la riforma riguarda in massima territori dove, pur essendo relativamente bassa la densità della popolazione per Km^q, notevolmente alta è la percentuale dei lavoratori a giornata agricoli.

In Campania (2), ad esempio, la densità di popolazione per Km^q prima della riforma era poco più di 330 abitanti. Nelle zone di riforma, invece, di 135.

Ma i lavoratori a giornata erano 11,8 per Km^q in tutta la regione e 15,3 nelle zone di riforma.

Parimenti in Calabria (2) la densità della popolazione scende da 141 abitanti per Km^q a 101 nelle zone di riforma. Ma i lavoratori a giornata salgono da 8,1 a 10,4 per Km^q.

(2) Considerata l'intera regione geografica.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I.

TERRITORIO NAZIONALE E RELATIVA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE E RAFFRONTI
CON I CORRISPONDENTI DATI DEI TERRITORI DI RIFORMA

(Superficie in ettari).

REGIONI	Superficie (1)		Territori di riforma		Superficie (2)		Percentuali (3)
	territoriale	agraria-forestale	territoriale	agraria-forestale	territoriale	agraria-forestale	
Veneto	2.601.458	2.236.808	Delta Padano	335.316	260.000	6.96	6,11
Emilia	2.212.502	2.020.760	Maremma-Tosco-Laziale . . .	995.390	956.638	24,77	24,99
Toscana	2.299.034	2.189.829	Fucino	45.006	44.160	4,17	4,25
Lazio	1.718.009	1.637.684	Puglia, Lucania e Molise . . .	1.501.807	1.453.181	44,46	44,84
Abruzzi e	1.079.024	1.038.998	Lucania	949.362			
Molise	444.335	427.162	Campania	126.891	121.431	9,33	9,41
Puglia	1.934.698	1.864.019	Calabria	573.489	545.379	38,03	37,63
Lucania	998.733	949.362	Sicilia	2.570.733	2.439.224	100 —	100 —
Campania	1.359.487	1.290.070	Sardegna (4)	2.408.900	2.321.645	100 —	100 —
Calabria	1.507.823	1.449.432	Total territori . . .	8.577.532	8.141.658	40,49	40,98
Sicilia	2.570.733	2.439.224					
Sardegna	2.408.900	2.321.645					
Totali Regioni . . .	21.134.766	19.864.993					
ITALIA	30.102.340	27.760.459					
			id.	id.	28,43		29,33

(1) Dati dell'Annuario Statistico Italiano 1952 — Istat.

(2) Dati rilevati dagli Enti di Riforma Fondiaria.

(3) Incidenza dei territori di Riforma sulla superficie territoriale ed agraria e forestale delle regioni interessate alla riforma fondiaria.

(4) L'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) opera su tutto il territorio ad eccezione che in quasi tutto il Campidano di Cagliari ove opera la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente Autonomo del Flumendosa. La sezione ha una superficie territoriale di ha. 201487 ed una superficie agraria e forestale di ha. 195620.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA II.

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA E FORESTALE NAZIONALE E DEI TERRITORI DI RIFORMA
PER REGIONI AGRARIE (MONTAGNA, COLLINA E PIANURA) — PERCENTUALI DELLE ESPROPRIAZIONI
NEI TERRITORI DI RIFORMA

(Superficie in ettari)

REGIONI	Superficie Agr. For. (1)	Regioni agrarie			Territori di riforma fondiaria	Superficie Agr. For. (2)	Regioni Agrarie			Percentuali (3)		
		Mon- tagna	Collina	Pianura			Mon- tagna	Collina	Pianura	Totali	M.	C.
Veneto	2.236.808	721.719	402.394	1.113.695	Delta Padano . . .	260.000	—	—	260.000	17,6	—	—
Emilia	2.020.760	671.904	440.318	908.538	Maremma Tosco-La- ziale	956.638	163.383	699.684	153.571	20-	18-	6,5
Toscana	2.189.829	667.639	1.300.252	221.938	Fucino	44.160	44.160	—	—	35,9	35,9	—
Lazio	1.637.684	512.848	871.281	253.555	Puglia, Lucania e Mo- lise	1.453.181	248.413	762.816	441.952	13,7	10-	12,2
Abruzzi e Molise	1.038.998	681.675	357.323	—	Campania	121.431	2.260	28.977	90.194	7,5	—	4,3
Molise	427.162	338.307	88.855	—	Calabria	545.379	163.019	382.360	—	13,8	9,4	15,7
Puglia	1.864.019	15.476	1.259.516	589.027	Sicilia (4)	2.439.224	719.160	1.366.670	353.394	3,3	2-	3,3
Lucania	949.362	665.099	208.232	76.031	Sardegna	2.321.645	352.460	1.561.675	407.510	2,1	6-	1,3
Campania	1.290.070	584.215	382.844	323.011	Totali terr.	8.141.658	1.692.855	4.742.182	1.706.621	8,2	7,3	7-
Calabria	1.449.432	306.319	1.143.113	—	ITALIA	27.760.459	10.441.840	11.402.336	5.916.283			12,2
Sicilia	2.439.224	719.160	1.366.670	353.394								
Sardegna	2.321.645	352.460	1.561.675	407.510								
Totali regioni	19.864.993	6.236.821	9.382.473	4.245.699								
ITALIA												

(1) Dati dell'Annuario Statistico Italiano 1952 — Istat.

(2) Dati rilevati dagli Enti di Riforma Fondiaria.

(3) Incidenza dell'esproprio sulla superficie agraria e forestale degli Enti e Sezioni di Riforma Fondiaria.

(4) Le percentuali si riferiscono alle superfici comprese nei piani di conferimento definitivi per ettari 80.000 circa.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III.
NUMERO DELLE PROPRIETÀ PRIVATE (SUPERIORI A 50 ETTARI) SUDDIVISE IN CLASSI DI AMPIEZZA
PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, NUMERO E PERCENTUALE DELLE PROPRIETÀ CHE IN
CLASCUNA DI DETTE CLASSI HANNO AVUTO TERRENI ESPROPRIATI

DENOMINAZIONE	PROPRIETÀ IN ETTARI									
	in complesso	da 50 a 100	da 100 a 150	da 150 a 200	da 200 a 300	da 300 a 500	da 500 a 1000	da 1000 a 2500	da 2500 ad oltre	
In Italia (1)	42.624	23.676	7.518	3.610	3.380	2.430	1.457	468	85	
Totali proprietà espropriate (2) (3)	3.976	265	587	607	753	796	676	299	93	
Percentuali esproprio	9,3	1,1	7,8	16,8	22,3	32,7	39,5	63,9	109,4	
<i>Enti o sezioni:</i>										
Delta Padano	283	—	21	48	65	53	26	15	5	
Maremma e Fucino	635	2	24	55	103	147	141	120	43	
Puglia, Lucania e Molise	1.250	20	196	217	248	290	185	85	19	
O.N.C. (Campania)	107	16	13	14	29	18	9	6	2	
O.V.S. (Calabria)	151	—	2	1	5	39	65	29	10	
E.T.F.A.S. (Sardegna)	117	1	4	2	13	39	32	19	7	
Flumendosa	11	—	—	—	—	4	2	3	2	
E.R.A.S. (Sicilia) (3)	1.493	226	327	271	290	209	123	39	8	
Totali	3.997	265	587	608	753	799	583	306	96	

(1) Dati della Tabella V della pubblicazione « La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia » — Relazione Generale — I.N.E.A. — Si riferiscono soltanto alle proprietà private, escluse le società.

(2) Dati rilevati dai piani particolareggiati di espropriazione approvati con decreti presidenziali. Comprendono le proprietà private e le società. I totali rilevati su tutti i territori di riforma, complessivamente considerati, non coincidono con i totali relativi alle ditte espropriate dai singoli Enti o Sezioni di riforma perché, in alcuni casi una medesima ditta è stata espropriata nei compensi di più Enti.

(3) Dati desunti dalle denunce di conferimento che saranno definitivi non appena tutti i piani di conferimento verranno approvati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura,

TABELLA IV.
SUPERFICIE DELLE PROPRIETÀ PRIVATE (SUPERIORI A 50 ETTARI) SUDDIVISA IN CLASSI DI AMPIEZZA
PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - SUPERFICIE DELLE ESPROPRAZIONI IN CIASCUNA CLASSE
TOTALI E PERCENTUALI

DENOMINAZIONE	PROPRIETÀ IN ETTARI									
	In complesso	da 50 a 100	da 100 a 150	da 150 a 200	da 200 a 300	da 300 a 500	da 500 a 1000	da 1000- a 2500	da 2500 ad oltre	
In Italia. (1)	6.945.102	1.630.479	916.277	628.224	819.999	919.608	1.000.416	665.665	367.434	
Totali superfici espropriate (2) (3)	685.585	233	2.857	8.429	30.093	77.667	143.342	184.954	238.010	
Percentuali esproprio	9,9	0,01	0,3	1,3	3,7	8,4	14,3	27,8	64,8	
<i>Enti o sezioni:</i>										
Delta Padano	45.697	—	183	868	3.180	4.712	6.068	6.997	23.689	
Maremma e Fucino	207.406	7.	206	1.003	3.504	14.843	32.640	64.206	90.997	
Puglia, Lucania e Molise	199.368	98	1.921	4.313	10.962	29.649	50.790	51.534	50.101	
O.N.C. (Campania)	9.049	75	75	269	1.614	1.604	2.045	2.304	1.063	
O.V.S. (Calabria)	75.567	—	33	11	392	4.252	16.000	17.476	37.343	
E.T.F.A.S. (Sardegna)	45.916	3	93	40	456	3.202	8.220	14.988	18.914	
Flumendosa	2.582	—	—	—	—	303	808	1.197	274	
E.R.A.S. (Sicilia) (3)	100.000	50	346	1.959	9.985	19.478	27.943	28.544	11.695	
Totali	685.585	233	2.857	8.463	30.093	78.043	144.574	187.246	234.076	

(1) Dati della Tabella V della pubblicazione « La distribuzione della proprietà fondiaria in Italia » - Relazione Generale - I.N.E.A. - Si riferiscono soltanto alle proprietà private, escluse le società.

(2) Dati rilevati dai piani particolareggiati di espropriazione approvati con decreti presidenziali. Comprendono le proprietà private e le società. I totali rilevati su tutti i territori di riforma, complessivamente considerati, non coincidono con i totali relativi alle ditte espropriate dai singoli Enti o Sezioni di riforma perché, in alcuni casi una medesima ditta è stata espropriata nei comprensori di più Enti.

(3) Dati desunti dalle denunce di conferimento che saranno definitivi non appena tutti i piani di conferimento verranno approvati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

* * *

Il legislatore ha voluto discriminare, con percentuali diverse, le proprietà, in guisa da diminuire le espropriazioni lì dove maggiore fosse il reddito medio e cioè maggiore fosse la produttività. Ha voluto, inoltre, esonerare dagli espropri i terreni che costituissero azienda modello, ovvero i terreni per i quali i proprietari si proponessero di raggiungere livelli adeguati di produttività.

A tale fine, sono da ricordare tre particolari norme:

— la « tabella di scorpo », la quale appunto ha fissato percentuali di esproprio crescenti per proprietari che possedessero più vaste estensioni di terreno, ma nel contempo decrescenti quanto più elevata fosse la produttività dei terreni, in base ai redditi medi catastali (1);

— le « aziende modello », che hanno comportato esoneri per ettari 41.894;

— il « terzo residuo », in base al quale i proprietari, impegnandosi ad eseguire determinate opere di miglioramento su un terzo dei terreni espropriabili, godono di un beneficio parziale di esonero. In particolare, ad opere

eseguite, i proprietari cedono agli Enti di riforma la metà di detto « terzo residuo » trasformato — previo rimborso delle opere eseguite e pagamento dell'indennità di espropria-zione — e trattengono definitivamente l'altra metà: in complesso, 25.000 ettari circa.

Le estensioni dei terreni interessati direttamente agli interventi riformatori, sono, in cifre arrotondate, le seguenti, come da particolari, per Enti, riportati nella Tabella V:

— espropri in applicazione delle leggi « Sila e Stralcio » al netto delle aziende modello e delle quote da lasciare in proprietà agli espropriati che abbiano adempiuto a particolari obblighi di trasformazione (terzo residuo)	Ha. 560.000
— integrazione terreni per provenienze da Ente Sardo di colonizzazione, da Demanio militare, da acquisti e permuta	» 100.000
— espropri in Sicilia (2) . . .	» 140.000
Totalle . . .	Ha. 800.000

(1) Ad esempio: nella classe dei proprietari aventi da lire 100.000 a lire 200.000 di reddito imponibile le espropriazioni raggiungono nel massimo, il 90 per cento delle quote di reddito superiori a lire 30.000 (limite di esenzione); ma scendono al 35 per cento per coloro che abbiano redditi medi elevatissimi; così, nella classe da lire 200.000 a lire 300.000 le percentuali scendono dal 95 per cento al 45 per cento.

(2) In Sicilia opera una legge emanata dal Governo Regionale, le cui norme per le espropriazioni si applicano gradualmente nel tempo. Allo stato attuale le espropriazioni sono valutate in 140.000 ettari, ed eseguite per 80.000 ettari.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA V.

SUPERFICIE D'INTERVENTO DEGLI ENTI E SEZIONE SPECIALI
PER LA RIFORMA FONDIARIA

(ettari)

Enti e Sezioni di riforma fondiaria	Espropriazioni (1)	Altre superfici (2)	Totale
Delta Padano	44.200	3.300	47.500
Maremma tosc laziale	177.500	2.200	179.700
Fucino	15.900	2.100	18.000
O.N.C.	8.300	8.400	16.700
Puglia, Lucania e Molise	189.400	9.600	199.000
O.V.S. e Caulonia	74.800	15.300	90.100
E.T.F.A.S.	47.400	51.600 (3)	99.000
Flumendosa	2.500	2.500	5.000
 Totale parziale . . .	560.000	95.000	655.000
E.R.A.S.	140.000	5.000	145.000
 TOTALE . . .	700.000	100.000	800.000

(1) Sono compresi i terreni espropriati e la quota (1/6) dei terreni di terzo residuo trasferibile, agli Enti di riforma a trasformazione eseguita da parte dei proprietari.

(2) Provenienti da acquisti, eccedenze permute e trasferimenti disposti per legge (Demanio militare, Ente sardo colonizzazione).

(3) di cui ettari 33.728 provenienti dal patrimonio terriero dell'ex Ente sardo di colonizzazione.

Le famiglie contadine assegnatarie, saranno presuntivamente 130.000 (come si rileverà dalla tabella VI, sinora sono state disposte oltre 100.000 assegnazioni di terreni per 546.000 ettari).

Assumendo come definitivo questo dato, cioè 130 mila famiglie contadine, in linea teorica si rileva che ognuna di esse riceverebbe in media 6,20 ettari, al lordo delle tare.

Questo dato, però, puramente statistico, solo occasionalmente può corrispondere alla realtà, soprattutto perché il ridimensionamento dei terreni espropriati non poteva essere regolato con un criterio unico: non era possibile, cioè, costituire sempre unità fondiarie adatte ad imprese lavoratrici autonome (poderi).

Vi ostavano alcune circostanze, tra cui: la natura e la destinazione produttiva di alcuni

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terreni, specie se ubicati nelle vicinanze di centri abitati; il rispetto di possessi preesistenti molte volte collegati ad altri possessi in situazione di equilibrio culturale stabilizzato; la necessità di integrare possessi insufficienti; particolari situazioni di pressione demografica.

A tale ultimo riguardo, va ricordato che la riforma fondiaria viene attuata in regioni geografiche dove alta è la percentuale degli addetti all'agricoltura.

Così, ad esempio, nelle zone di riforma della Calabria, dove gli addetti all'agricoltura superano il 70 per cento della popolazione attiva. Così nelle zone di riforma di Puglia e Lucania, dove gli addetti superano il 65 per cento della popolazione attiva.

Queste percentuali, che sono pure medie di zone depresse, salgono a livelli più elevati in zone più spiccatamente rurali dei territori di riforma.

Dovendosi ridistribuire la proprietà terriera in siffatti luoghi era evidente la necessità di considerare le possibilità delle emigrazioni interne e dei trasferimenti ad altre attività extra agricole, nonché dell'acquisto di altre terre, prima di decidere del dimensionamento dei fondi.

Per tutte le predette ragioni si sono seguiti due criteri nella redistribuzione fondiaria, i terreni sono stati ripartiti in poderi e quote.

Si intendono poderi quelle estensioni di terreno nelle quali sono state costituite economie familiari agricole autonome; che cioè traggono dalla terra tutto il necessario per una vita normale, in relazione ad un adeguato livello sociale.

Considerando i dati di cui alla Tabella V, i poderi, al lordo delle tare, risultano in media di 8-9 ettari. Anche questo dato, però, ha carattere statistico: nella realtà, i poderi sono estesi da un minimo di 3 ettari e mezzo, nelle zone irrigue, ad un massimo di 40 ettari ed oltre sui terreni di montagna, acclivi, di bassa suscettività.

Tra queste due punte si inserisce una fitta gamma di ampiezze poderali, commisurata alla feracità dei terreni ed agli ordinamenti produttivi, nel quadro di impiego delle forze lavorative dei nuclei familiari insediati.

Sulle montagne dell'Amiata, sull'alta Murgia e sui monti della Sardegna, i poderi hanno

avuto indirizzo agro-pastorale o agro-silvo-pastorale e la loro estensione non è mai inferiore ai 15-20 ettari, mentre sovente si aggira intorno ai 40 ettari ed oltre, specie in Sardegna.

Sulle colline grossetane e della Val Cecina e sulla media Murgia, i poderi non sono inferiori agli 8-9 ettari e raggiungono anche i 25 ettari; gli ordinamenti produttivi sono generalmente cerealicolo-zootecnici ed, in qualche caso, anche frutticoli.

Nelle zone di pianura asciutte, come nella Bassa Ravennate, nel Ferrarese, nella pianura Grossetana, nel Tavoliere, nel Basso Neto, nel Campidano di Cagliari, le ampiezze dei poderi sono mediamente di 6-7 ettari, con punte da 5 a 9 ettari, in rapporto alla diversa feracità dei terreni.

Nelle zone di pianura irrigue, come in Dextra Po, in Dextra ed in Sinistra Volano, nel Metapontino, nelle vallate dell'Ofanto e del Rendina, nelle vallate del Neto e del Crati, in Dextra ed in Sinistra Sele, in alcune zone di Alghero e del Campidano di Cagliari, la media scende a 4 ettari e mezzo, con punte da 3 ettari e mezzo a 5.

Ai poderi sono assimilabili quelle quote di terra concesse allo scopo di integrare e completare piccole proprietà particellari, che i contadini avevano prima della Riforma.

Rientrano, infine, in questa categoria alcuni appezzamenti terrieri che presentemente non possono considerarsi autonomi, ma che tali divengono con l'intensificazione delle colture e con l'irrigazione.

Molte quote sono già divenute autonome e su di esse i quotisti hanno costruito i fabbricati colonici ricevendo dagli Enti di riforma in aiuto soltanto il materiale da costruzione o un modesto contributo (1).

Taluni terreni che potevano essere ripartiti in quote in rispondenza ad esigenze locali, sono stati invece ripartiti in poderi, ove ricadenti in luoghi particolarmente idonei, facendosi riserva di risolvere altrimenti il problema del bracciantato. Così nel Delta Padano, dove per tale

(1) Il titolare della quota n. 22 di ha. 4.52.10 in Pian di Rocca - Castiglion della Pescaia - ha vinto il premio nazionale della produttività.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ragione si presenta la necessità di acquisire alla agricoltura altre valli da pesca, come precisato in altri punti della presente relazione.

Costituiscono quote quegli appezzamenti di terreni che non integrano altre proprietà e che presumibilmente non sono destinati a divenire poderi. L'ampiezza delle quote, secondo i dati di cui alla tabella VI, si aggira sulla media di 2-3 ettari.

Le quote, quindi, rappresentano tutti quei

casi nei quali si sono costituite economie familiari non autonome: di contadini, cioè, che integrano il reddito agricolo con reddito proveniente da altre attività, agricolo o no.

In Sicilia i terreni vengono ripartiti in lotti dell'ampiezza, fissata per legge, da 3 a 6 ettari.

Nel complesso, si può ritenere che, a riforma ultimata 600 mila ettari costituiranno unità fondiarie autonome e 200 mila ettari quote integrative di altre attività.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VI.

ASSEGNAZIONE TERRITORI

(al 30 giugno 1956)

III. — PROSPETTIVE

A distanza di pochi anni dall'inizio delle opere non si può disporre di elementi definitivi per una valutazione, proiettata nel futuro, dei risultati della riforma fondiaria.

Apposite indagini sono già in corso a cura della F.A.O., con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria.

Tuttavia, allo stato attuale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in tema di trasformazione fondiario-agraria, di produttività e di occupazione.

Dette considerazioni sono tratte da accertamenti a carattere particolare condotti da organismi scientifici e da studiosi.

* * *

Da un'indagine svolta sulle qualità catastali di coltura dei terreni, all'atto dell'esproprio, emergono le seguenti percentuali:

seminativi semplici 56,30 per cento;
pascoli e prati permanenti 27,10 per cento;
boschi ed inculti produttivi 7,90 per cento;
seminativi arborati 5,20 per cento;
colture arboree specializzate 3,20 per cento;
improduttivi 0,30 per cento.

Come chiaramente si rileva, all'atto delle espropriazioni erano prevalenti i seminativi semplici ed i pascoli.

I seminativi avevano il loro maggior peso in Delta, Maremma, Puglia e Lucania; i pascoli in Puglia, in Lucania, in Sila ed in Sardegna.

Trasformazione.

L'opera di trasformazione, in linea generale, ha i seguenti obiettivi, anche se essi rappresentano soltanto dei presupposti per il raggiungimento del definitivo equilibrio produttivo:

riduzione a coltura agraria dei pascoli e dei prati permanenti (circa 150.000 ettari assicurati al lavoro umano);

messa a coltura di territori vallivi da pesca;

incremento delle colture erbacee ed arboree specializzate; queste ultime particolarmente in Puglia e Lucania, in Sardegna ed in Sicilia;

sviluppo dei seminativi arborati che consentano l'impiego di macchine;

assestamento e miglioramento delle superfici pascolive trasformabili e dei boschi.

In questa trasformazione, razionali indirizzi tecnici vengono adottati per la utilizzazione dei terreni e per la conservazione del suolo: si generalizzano i sistemi di rotazione continua, in guisa da consentire un impiego quasi costante del lavoro contadino nei vari periodi stagionali; si incrementano e si diffondono le foraggere in rotazione, onde assicurare ai poderi un adeguato grado di produttività mediante gli allevamenti; si meccanizza l'agricoltura, così da incrementare, migliorare, razionalizzare le produzioni e da sollevare il lavoro contadino dalle più dure fatiche, dando ad esso più economica destinazione per i perfezionamenti culturali.

Gli allevamenti zootecnici assumono particolare importanza, perchè contribuiscono all'incremento del reddito agricolo ed al miglioramento della bilancia alimentare italiana, che è deficitaria in prodotti zootecnici.

Particolare sviluppo viene dato alle colture industriali.

Produttività.

Alla trasformazione fondiaria agraria si connette lo sviluppo della produttività che costituisce una delle finalità essenziali dell'azione di riforma fondiaria.

Allo stato attuale non si possono conoscere risultati definitivi, sia perchè la trasformazione è ancora in atto, sia perchè la produttività dei terreni migliorati deve essere osservata in un adeguato ciclo di anni.

Tuttavia, argomentando dai primi risultati parziali e non definitivi, che di seguito si esporranno per singole zone di riforma, si possono formulare alcune considerazioni.

Il prodotto lordo vendibile, su tutti i terreni acquisiti, poteva stimarsi prima della riforma intorno ad una media di lire 40.000 per ettaro,

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispondente nel complesso a 32 miliardi circa, per gli 800 mila ettari considerati.

A riforma ultimata, ogni ettaro dovrebbe assicurare in media, una produzione oltre il doppio. Ma le prospettive possono essere anche maggiori specie se si vuol considerare l'ulteriore sviluppo dei miglioramenti che l'opera contadina saprà dare, durante e dopo la riforma.

Occupazione.

Per la valutazione delle possibilità di assorbimento di lavoro si fa riferimento ad una occupazione di 180 giornate lavorative uomo per anno, la quale — pur essendo assunta come un minimo — risulta tuttavia superiore a quella effettiva, in atto prima della riforma. In molte zone interessate, infatti, i lavoratori agricoli giornalieri ed i coltivatori diretti trovavano impiego per un totale annuo aggirantesi rispettivamente intorno a 80 od a 145 giornate lavorative in conseguenza degli ordinamenti estensivi, coratteristici delle zone interessate, e della pressione demografica. Corrispondentemente basso era il grado di attività, cioè, la quantità di forza lavorativa uomo assorbibile per ogni ettaro di terreno.

In media si può ritenere che in tutte le zone di riforma i gradi di attività oscillavano da 0,10 a 0,20 u. l. per ettaro.

Per dare un minimo impiego di 180 giornate ad una unità lavorativa occorrevano dai 10 ai 5 ettari; ogni ettaro assicurava da 18 a 36 giornate lavorative per anno.

Su tali basi è possibile affermare che gli 800 mila ettari acquisiti dagli Enti, prima della riforma potevano assicurare 20-25 milioni di giornate lavorative all'anno, corrispondenti teoricamente a circa 110-140 mila unità lavorative, considerando per ognuna di esse 180 giornate lavorative.

Nella realtà sui terreni di cui trattasi non erano occupate 140.000 unità lavorative, ma di più, perché ognuna di esse aveva in media meno di 180 giornate lavorative per anno per il noto fenomeno della sottoccupazione.

Nel complesso, in conseguenza dell'opera di trasformazione il grado di attività su tutti gli 800 mila ettari, sensibilmente elevato sino a raddoppiarsi specie per gli ulteriori sviluppi

di trasformazione che si attendono dai nuovi proprietari.

L'aumento di giornate lavorative produrrà principalmente l'effetto di integrare le possibilità di lavoro alle antiche popolazioni gravitanti sui terreni.

Migliorerà la situazione delle forze di lavoro anche se, per effetto del generale risveglio di tutte le attività agricole (particolarmente della riforma) ed extra agricole, buona parte della popolazione (inoccupati) ancora non classificata fra le forze di lavoro (persone occupate ed in cerca di lavoro) si riverserà sul mercato in cerca di posti.

Si pensi che nel Mezzogiorno le forze di lavoro rappresentavano il 35 per cento della popolazione, contro il 45 per cento nel Nord.

Questa percentuale tenderà ad aumentare, particolarmente nelle zone in cui più alti siano gli impulsi del progresso.

Prescindendo dall'aumento delle giornate lavorative, è certo che il carattere del lavoro muta profondamente dal punto di vista sociale: il lavoro da dipendente e precario, diviene autonomo, stabile e libero.

AVVERTENZA. — I dati che seguono, relativi alla produzione lorda vendibile per ettaro o al grado di attività dei terreni, come in precedenza, sono riferiti alle intere superfici territoriali acquisite da ogni singolo Ente, salvo diversa indicazione.

Il grado di attività, inoltre, è stato calcolato in relazione alle giornate lavorative conseguenti ai nuovi ordinamenti produttivi e sulla base di un impiego, per unità lavorativa, di 180 giornate all'anno.

A) DELTA PADANO

La gran parte dei terreni acquisiti dall'Ente Delta (Ha. 47.500) era costituita da seminativi nudi (per il 64,8 per cento), valli (per l'11,6 per cento, di cui 4,8 per cento acquisiti attraverso l'esproprio e 7,8 per cento acquistati); inculti ed improduttivi (per il 7,1 per cento). Seguiva il pascolo (per il 6,1 per cento) ed il seminativo arborato (per il 5,3 per cento). Il resto era costituito da modeste estensioni di bosco, prato, vigneto, frutteto, orto.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La terra già in coltura è stata oggetto di sistemazione idraulico-agraria e di revisione o rifacimento della rete capillare di scolo, in gran parte inadeguata o scarsamente efficiente.

Dove l'alternarsi dei piani di campagna, in quote altimetriche sensibilmente diverse, non assicurava il giusto franco di coltivazione, si è proceduto a lavori di spianamento o livellamento (Vallona, Volania, Iolanda, Bando, Marchiona, ecc.).

Notevoli sono pure gli interventi per la trasformazione a risaia delle terre anomale di bonifica, nelle quali la risaia appunto rappresenta il mezzo indispensabile di valorizzazione.

I criteri fondamentali della trasformazione sono:

la costituzione di unità poderali autosufficienti;

la massima valorizzazione delle possibilità produttive dei terreni, mediante ordinamenti produttivi basati su coltivazioni erbacee e sull'allevamento del bestiame da latte e da carne.

Nel territorio del Delta la produzione media unitaria del grano è stata di 35 quintali (1) nelle campagne agrarie 1953-55 contro una media di 28 quintali prima della riforma.

Adeguati sviluppi riceveranno le colture ad alto reddito o da rinnovo.

Il carico di bestiame allo stato attuale è di circa 1,30 quintali per ettaro sulla intera superficie espropriata (comprese le valli acquisite). Ad appoderamento ultimato, il patrimonio zootecnico potrà raggiungere il capo adulto per ettaro.

Nel complesso, prima della riforma la produzione linda vendibile dei terreni espropriati era valutabile mediamente in non molto più di lire 100.000 per ettaro. Ad opere ultimate potrà quasi raddoppiarsi.

Il grado di attività medio sui terreni prima delle espropriazioni, tenendo conto della notevole entità delle superfici non produttive, che, pertanto, non assorbivano lavoro (9.000 ettari in cifra tonda), era valutabile nella misura dello 0,30 u. l. per ettaro (considerato il minimo impiego nella misura di giornate 180 lavorative annue per unità lavorativa).

A trasformazione avvenuta il grado di attività medio potrà essere quasi raddoppiato.

* * *

In aggiunta ai 2.066 ettari di valli acquisite attraverso la espropriaione, si è ravvisata la necessità di trasformare altre valli, non assoggettate alle leggi di riforma, giacchè l'espropriaione e l'appoderamento di vasti territori, già ad economia capitalistica, mentre assicura una sana vita agricola alle famiglie dei nuovi proprietari insediati, d'altro canto lascia insoluto — in alcune zone — il pesante problema del bracciantato agricolo e, cioè, di quei lavoratori della terra che prestavano in media 80 giornate lavorative all'anno sui terreni espropriati (come nel passato gli attuali piccoli proprietari), e che non hanno potuto essere ivi insediati.

Per tali ragioni, il problema del Delta, sin dall'inizio, è stato considerato nel suo duplice aspetto: espropriazioni e acquisizioni di valli da appoderare. È ora necessario completare anche lo sviluppo della seconda parte del programma che, rappresenta un necessario completamento della riforma fondiaria.

È perciò che l'Ente Delta Padano ha acquistato le valli Pega, Rillo e Zavalea, Moceniga

Mea, per ettari 3.463 (in complesso 5.529 ettari), mentre si propone di trasformare altre valli, di cui venisse in possesso.

Attualmente le valli danno un reddito netto, congiunto di capitale e di lavoro, talmente basso che occorrono circa 100 ettari per assicurare l'autosufficienza economica annua ad una famiglia.

Con le opere di trasformazione, invece, si potranno conseguire posizioni relativamente bene avanzate: potranno essere sufficienti 10 ettari circa od anche meno per ogni famiglia.

B) MAREMMA.

I 179.000 ettari, acquisiti dall'Ente, prima della riforma erano costituiti per il 63 per cento da seminativo nudo; per il 5 per cento da seminativo arborato; per il 20 per cento da pascoli incolti e superfici sterili; per il 10 per cento da boschi e per il 3 per cento da colture legnose specializzate.

(1) Vedi avvertenza a pag. 18.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I seminativi in parte erano lavorati in modo superficiale. La cerealicoltura si alternava a periodi di riposo pascolivo, a volte lunghi.

L'Ente ha proceduto a lavori di scasso, spietramento, dicioccamento, decespugliamento e sistemazione superficiale per oltre 59.000 ettari e di sistemazione idraulica per circa 5.000 ettari.

I nuovi ordinamenti produttivi sono basati sulla coltura erbacea continua con razionale avvicendamento di cereali, leguminose, foraggere, erbai e colture da rinnovo.

La produzione complessiva del grano è più che duplicata, sia perchè molti incolti sono stati valorizzati e molti pascoli trasformati in coltura agraria, sia perchè lavorazioni meccaniche profonde, sementi elette, adeguate concimazioni ed una più razionale coltivazione hanno elevato le rese unitarie (1).

La produzione delle barbabietole da zucchero è in aumento (2).

Prima della riforma il bestiame — in talune zone ad allevamento brado — era costituito da bovini da lavoro e quindi a lento incremento carneo, da un esiguo numero di vacche da latte, da suini allevati nei boschi e da pecore transumanti (3).

(1) Le rese sono così variate nel tempo: prima del 1952, in media, quintali 13,94; nel 1952 quintali 15,17; nel 1953 quintali 19,32; nel 1954 quintali 17,92; nel 1955 quintali 20,30 contro quintali 16,6 sui terreni non espropriati ricadenti nelle stesse zone agrarie di riforma.

In particolare, nella provincia di Grosseto, la resa media conseguita nell'annata più favorevole del decennio 1941-1950 è stata di quintali 15,3 e in quella di Viterbo, di appena quintali 10,8; mentre nello scorso anno, sui terreni espropriati di dette provincie, le rese sono state, rispettivamente, di quintali 20,43 (contro 16,50 conseguiti sui terreni non espropriati ricadenti nelle stesse zone agrarie) e di quintali 21,71 (contro 13,70 conseguiti sui terreni non espropriati ricadenti nelle stesse zone agrarie).

(2) In provincia di Grosseto, nel decennio antecedente la riforma, la resa media era di 107 quintali per ettaro e, nell'anno più favorevole di tale decennio, di quintali 160; nel 1954 ha raggiunto i quintali 231; mentre in provincia di Viterbo, da una media di quintali 155, è passata ad una di quintali 262.

(3) L'opera di riforma tende all'allevamento stallino del bestiame e ad elevare il carico di bestiame bovino a circa 2,50 quintali di peso vivo per ettaro. La sola produzione di carne bovina dovrebbe superare i 100.000 quintali annui. Oltre 10.000 vacche dovrebbero essere destinate alla produzione del latte.

Sui terreni espropriati in Maremma vivono oggi 27 mila bovini, 14.000 suini, 27.000 ovini 2.400 equini. Quasi un terzo di questo bestiame è stato acquistato dagli assegnatari con i loro mezzi. Molte delle stalle costruite, essendo insufficienti ad ospitare tutto il bestiame, sono state già ampliate dagli stessi assegnatari.

Il carico del solo bestiame bovino, nei terreni dotati di stalla, è passato da quintali 0,90 a 1,70 per ettaro di superficie agraria ed è prevedibile che ben presto superi i quintali 2,50. Aggiungendo anche il bestiame suino, ovino, ecc., potranno facilmente essere raggiunti in media i 3 quintali di peso vivo per ettaro con punte verso e oltre i 4 quintali.

Nel complesso la produzione linda vendibile conseguita nei terreni espropriati in Maremma è stata di lire 13 miliardi e 300 milioni nel 1955 da una media annua di 6-7 miliardi prima della riforma.

Il programma è da considerarsi assolto per circa la metà.

I terreni acquisiti dall'Ente avevano un grado di attività di circa 0,13 u. l. per ettaro (4), occorrevano cioè circa 8 ettari per dare 180 giornate lavorative ad una unità. A riforma ultimata, potranno bastare 2-3 ettari per impiegare una unità lavoratrice.

C) FUCINO.

Nel Fucino si riscontravano: grande accentramento della proprietà e grandissima polverizzazione dei possessori ad un tempo; densissime popolazioni rurali avevano ripartito 14.000 ettari di proprietà unitaria in quasi 30 mila particelle che rendevano estremamente difficile lo esercizio di una razionale agricoltura, perchè ogni titolare, possedeva più appezzamenti distanti tra loro e spesso di dimensioni minime (anche di 100 mq.).

Era necessaria una ricomposizione; nei limiti del possibile, l'Ente Fucino ha ridotto le particelle a 9.932, assegnandole a poco più di 9.000 contadini.

Ma, al di là del problema agricolo, nel Fucino vi sono altri problemi. Si tratta di ridurre l'eccesso di popolazione rurale. È necessario

(4) Vedi avvertenza a pag. 18.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dare impulso alle industrie, ai commerci, al turismo, onde creare nuove occasioni di lavoro in altri settori; come è necessario valorizzare soprattutto sotto tali aspetti, i terreni circostanti dell'ex alveo del Fucino, onde attirare ivi popolazioni che, fatalmente, si riversano sempre nello stretto territorio espropriato.

A tal fine il legislatore, nello staccare la gestione del Fucino dalla gestione dell'Ente Maremma ha istituito apposito Ente, attribuendo nuovi compiti per la valorizzazione delle zone fuori Fucino, che si estendono per circa 150 mila ettari.

A seguito della riforma, le colture principali del Fucino (grano, bietole e patate) hanno registrato incrementi produttivi.

La produzione linda per ettaro va elevandosi ad oltre lire 300.000 (1) con un incremento unitario che spesso raggiunge le lire 100.000 per ettaro.

Tali risultati, potranno essere ulteriormente migliorati attraverso il completamento della sistemazione idraulico-agraria e specialmente con lo sviluppo della irrigazione.

Gli interventi principali che hanno determinato gli incrementi produttivi sono stati: la ricomposizione fondiaria, il miglioramento della sistemazione idraulico-agraria, lo sviluppo della meccanizzazione (il parco trattori è passato dalle 50 alle 315 unità), il miglioramento delle condizioni di esercizio delle imprese di nuova costituzione.

Si è manifestata una riduzione degli equini e degli ovini ed un incremento dei suini e dei bovini, i quali ultimi, mentre prima erano costituiti da soggetti da lavoro di diverse razze ed incroci, oggi sono per la maggior parte rappresentati da soggetti da reddito (carne e latte).

Al termine della riforma si pensa di raggiungere almeno il carico di due quintali di peso vivo per ettaro di superficie agraria e forestale.

Per alleviare le condizioni della popolazione rurale eccedente, mentre si favoriscono correnti migratorie, si tende ad aumentare il grado di attività per effetto delle più intense cure che si praticano alle coltivazioni.

(1) Nell'alveo del Fucino.

Tale grado è di 0,40 u.l. per ettaro (2).

Per altro la riforma ha provocato una più armonica ed organica utilizzazione delle forze di lavoro, riducendosi sensibilmente la perdita di tempo per accudire ai già frammentati appezzamenti terrieri.

D) CAMPANIA.

I terreni espropriati (3) prima della riforma erano destinati in parte a pascolo bufalino. Nelle superfici coltivate si esercitava un'agricoltura estensiva, ad indirizzo prevalentemente cerealicolo, con produzione media unitaria di grano intorno a 10 quintali ad ettaro.

Tale media è raddoppiata nelle campagne 1953-1955 anche perchè concentrata sui terreni più idonei.

La coltura cerealicola però rappresenta in queste zone la produzione di minore importanza, in quanto l'ambiente agronomico, e gli interventi realizzati (meccanizzazione, irrigazione, lotta antiparassitaria, ecc.) consentono di indirizzare la produzione agraria verso la più intensiva specializzazione zootechnico-industriale.

In quelle zone dove prima dominava il bufalo ed il bovino podolico, con un carico medio ad ettaro inferiore ad 1 quintale peso vivo e senza alcuna altra risorsa produttiva; attualmente prevale l'allevamento stallino di bestiame bovino specializzato per la carne oppure per il latte, con carico ad ettaro che supera i 5 quintali e con prospettive migliori per i poderi irrigui.

Sui terreni del Sele, sono già praticate colture da rinnovo di alto reddito, tra cui primeggiano il pomodoro, da pelati e da conserva, con un'alta produzione media ad ettaro; la barbabietola da zucchero e il tabacco delle varietà *Burley* e *Kentucky*. Infine, nella stessa zona sono praticate dagli assegnatari coltivazioni di ortaggi intercalari, mentre si estendono nuovi impianti di fruttiferi, con particolare riguardo agli agrumi ed alle drupacee.

(2) Nell'alveo del Fucino.

(3) Espropriati ha. 8.300, acquistati 8.400. In complesso 16.700 ha.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La produzione linda vendibile media su tutti i terreni acquisiti, prima della riforma, poteva essere valutata in lire 60-70.000 per ettaro (1).

A seguito della riforma la produzione unitaria potrà raggiungere e superare il triplo soprattutto in relazione alle larghe suscettività irrigue.

Il grado di attività, prima della riforma, non superava le 0,30 unità lavorative per ettaro; a riforma ultimata potrà raggiungere lo 0,80 per ettaro. Occorrevano più di tre ettari per assicurare 180 giornate lavorative ad una unità; potrà bastare nell'avvenire poco più di un ettaro.

E) PUGLIA, LUCANIA e MOLISE.

I 199.000 ettari di terreno acquisiti dalla Sezione Puglia e Lucania attraverso le leggi di riforma, sono rappresentati secondo dati catastali da seminativi per il 60,3 per cento; pascoli e prati per il 28,6 per cento; colture arboree per il 6,5 per cento; boschi ed inculti per il 3,6 per cento e seminativo arborato per l'1 per cento.

Escludendosi le superfici destinate a colture arboree, il resto era sede di un'agricoltura estensiva, avente i caratteri tipici dell'economia latifondistica: scarsi investimenti fondiari; limitatissima disponibilità di capitale, poca mano d'opera impiegata.

La pressione della mano d'opera rendeva acuti i rapporti tra impresa e lavoro. Bassa risultava la remunerazione del lavoro contadino.

Con il volgere di qualche anno, fermi restando i seminativi al 60 per cento e riducendosi la superficie a pascolo, bosco ed inculti al 10 per cento si potrà riscontrare un incremento del seminativo irriguo (15 per cento) e delle colture arboree specializzate (15 per cento) con prospettive di ulteriori sviluppi soprattutto ad opera del lavoro contadino, già spontaneamente proteso nelle opere di irrigazione e di intensificazione arborea.

Per giungere a tale trasformazione, sono quasi completati i lavori di dissodamento, mentre sono in corso i lavori per la sistemazione superficiale di 60.000 ettari.

(1) Vedi avvertenza a pag. 18.

Nei poderi, gli impianti arborei specializzati occupano inizialmente il 10-15 per cento della superficie. La rimanente parte poderale è a seminativo, spesso arborato con olivi, mandorli o altri fruttiferi. Il seminativo viene destinato a colture erbacee con parte a foraggere; quando sussistono possibilità irrigue, a colture industriali, ovvero a colture orticolte.

Laddove è previsto l'insediamento stabile, giusto valore è attribuito al settore zootechnico.

Nelle quote l'indirizzo produttivo più diffuso è quello arboricolo specializzato.

L'aumento ottenuto nella produzione granaria durante la campagna 1954-55 è di quasi 4 quintali ad ettaro nel raffronto con la media ante riforma (2).

L'aumento non è dovuto esclusivamente all'annata favorevole perchè nei terreni non espropriati delle stesse zone di riforma la resa unitaria è stata superiore di quintali 2 a quella precedente alla riforma (3).

La diffusione della bietola da zucchero nel Metapontino ha dato sinora un incremento di 300 milioni di lire di prodotto lordo.

Il bestiame prima alimentato con il pascolo e con la paglia corrispondeva in media a meno di 0,50 quintali peso vivo per ettaro. Si sta raggiungendo il quintale per ettaro. A riforma eseguita si potranno superare anche i 2 quintali per ettaro sui terreni provvisti di stalle.

In complesso la produzione linda vendibile dava prima della riforma meno di 50.000 lire per ettaro (4). A riforma completata potranno essere superate, in vaste zone, le 100.000 lire per ettaro, con incrementi ben superiori per l'influenza parziale od integrale delle colture irrigue od arboree specializzate sui terreni interessati.

Il grado di attività medio sui terreni espropriati, nel comprensorio dell'Ente Puglia ascendeva allo 0,17 u. l. per ettaro (4). Occorrevano, perciò, circa 6 ettari per dare 180 giornate lavorative ad una unità.

A riforma ultimata potranno bastare meno di 3 ettari per impiegare una unità lavoratrice.

(2) Nel 1954-55 quintali 14 ad ettaro contro 10 ante riforma nelle stesse zone.

(3) Nel 1954 quintali 12 ad ettaro.

(4) Vedi avvertenza a pag. 18.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F) CALABRIA.

Gli 85.000 ettari finora acquisiti attraverso la riforma erano costituiti da: seminativi per il 63,7 per cento; da pascoli per il 21,8 per cento; da boschi per il 12,7 per cento e da colture specializzate per l'1,8 per cento.

Tali terreni in generale erano a coltura estensiva, con aspetti diversi a seconda della loro ubicazione e giacitura. Nei terreni di piano e di colle, spesso fortemente dissestati, dominava il pascolo cespugliato ed il piccolo affitto precario. La zona dell'Altipiano, praticamente disabitata, era sfruttata per le sue naturali risorse silvo-pastorali, quale integrazione delle aziende del piano.

La produzione linda vendibile non poteva essere superiore alle lire 30.000 per ettaro, data l'incidenza dei pascoli e dei boschi e delle superfici dissestate per oltre un terzo dell'intera superficie in esame.

La trasformazione fondiaria sinora compiuta, l'insediamento in campagna dei coltivatori, l'introduzione di nuove colture, l'irrigazione ecc. hanno già consentito progressi che si svilupperanno nelle ulteriori fasi della trasformazione e di grado in grado che il bracciante si evolverà professionalmente.

La trasformazione irrigua interesserà, ad opera compiuta, oltre 10.000 ettari.

Profondi dissodamenti e, ove necessario l'uso di mine, hanno già consentito la messa a coltura di 7.000 ha. di terreno roccioso, per la metà già impiantato a vigneti. Circa 14.000 ettari, prima pressoché improduttivi, sono stati messi a coltura.

Nell'Altipiano, molti pascoli, boschi degradati e zone paludose, sono stati trasformati in seminativi, a volte irrigui, che consentono la coltivazione di varietà elette di grano resistenti al freddo e l'allevamento stabulato di bestiame selezionato bruno-alpino.

Gli indirizzi produttivi previsti, sono variabilissimi a seconda delle zone. Dall'orticoltura, che si pratica ormai su ettari 1.600 nella zona di Corigliano, all'indirizzo frutticolo-zootecnico delle fertili valli del Crati e Neto. Dall'indirizzo eminentemente cerealicolo integrato da colture arboree (specie olivo) promiscue o specializzate, nel piano-colle asciutto ed in collina;

all'introduzione del grano, in luogo della segala; delle foraggere; delle patate da seme e di taluni fruttiferi sull'Altipiano Silano.

Nel campo zootecnico, si presume di raggiungere, nelle zone appoderate, un carico medio generale di quintali 2 di peso vivo ad ettaro (1).

La barbabietola da zucchero, prima pressochè ignorata, si estende già su 3.000 ha. circa, con rese medie, fra terreni asciutti ed irrigui, di quintali 180 ad ettaro.

La produzione linda vendibile complessiva si può stimare per ora intorno alle 45.000 lire per ettaro suscettibili di incremento con l'entrata in produzione degli impianti arborei e con l'esecuzione delle altre opere di miglioramento in corso o progettate.

I terreni acquisiti dall'Ente avevano un grado di attività molto basso che si calcolava di circa 0,10 u. l. per ettaro (2).

A riforma eseguita il grado di attività potrà divenire quasi il triplo, escludendo dal calcolo 9.000 ettari di bosco e di pascoli permanenti.

G) SARDEGNA - E.T.F.A.S (3).

I terreni finora acquisiti dall'Ente (95.000 ha) all'inizio dell'attività erano costituiti dall'11,4 per cento di seminativo; dal 68,6 per cento di pascolo; dal 9,1 per cento di bosco e dal 10,9 per cento di inculti ed improduttivi. Alcune centinaia di ettari a colture arboricole.

Sulla superficie a seminativo veniva in genere adottato l'avvicendamento della coltura di rinnovo (fava o ceci) con quella del grano. La produzione linda vendibile per ettaro era mediamente inferiore a lire 50.000. Intervenuta la riforma si è introdotta la rotazione pluriennale (4).

(1) Al 31 dicembre 1955, erano già stati consegnati agli assegnatari circa 2.000 capi bovini dei quali 600 di alta genealogia.

(2) Vedi avvertenza a pag. 18.

(3) Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria in Sardegna. Comprende tutta l'isola meno il comprensorio dell'Ente Flumendosa.

(4) La produzione media unitaria nelle annate 1953-1955 è stata di ql. 13 ad ha. per il grano e di ql. 11,7 per la fava contro medie precedenti alla riforma di ql. 7-8 e 6-7 rispettivamente.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La maggior parte della superficie a pascolo (60.000 ettari) era ricoperta da macchia mediterranea e da pietrame sparso; solo in alcune zone si era iniziato il miglioramento con lo spietramento. Il bestiame era rappresentato da bovini, ovini e caprini. Il carico per ettaro, scendeva, in molti casi, a Kg. 15 circa, cioè a mezzo capo ovino.

Nel complesso, su tutti i terreni oggetto della riforma, a causa della prevalente estensione dei pascoli, la media generale della produzione linda vendibile scendeva ad una diecina di migliaia di lire per ettaro.

Non si hanno elementi probanti di valutazione dei risultati della trasformazione; ma è certo che la produzione linda vendibile dei 60 mila ettari pascolivi sarà gradualmente aumentata, ove si pensi che oltre un terzo di detta superficie è in trasformazione a seminativo, mentre il rimanente pascolo sarà, ove possibile, migliorato (1).

Trasformandosi e migliorandosi seminativi e pascoli e intervenendo la irrigazione, su oltre 7.000 ettari, a riforma eseguita si dovrebbe contare su una produzione linda vendibile media maggiore per oltre 7 volte.

Il grado di attività dei terreni, prima della riforma, era molto basso, tanto che occorrevano, nei pascoli peggiori, oltre 100 ettari per assicurare lavoro ad una unità. Nella media, considerata l'influenza dei seminativi e delle altre colture, occorrevano circa 25-30 ettari per unità lavorativa.

A trasformazione avvenuta, si potrà raggiungere un grado di attività medio quasi sette volte maggiore; cioè 4-5 ettari dovrebbero dare lavoro ad una unità lavorativa.

H) SARDEGNA-FLUMENDOSA.

Nel complesso dei terreni (2) in possesso della Sezione (3), la metà circa sarà interessata

(1) Il seminativo potrà dare circa lire 100.000 per ettaro ed oltre; il pascolo lire 10.000 per ettaro con i soli ovini. Nei programmi zootecnici dell'ETFAS si prevede l'introduzione di oltre 12.000 capi bovini.

(2) Espropriati 2.500 ha.: acquistati 2.500.

(3) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa. Comprende quasi tutto il Campidano di Cagliari.

da futura irrigazione con le acque del Flumendosa, l'altra metà sarà migliorata per la coltivazione in asciutto.

La maggior parte dei terreni pervenuti alla Sezione era destinata, prima dell'inizio della riforma, al pascolo di bestiame ovino, mentre i seminativi erano più o meno coltivati e lasciati a riposo. La natura dei terreni, soprattutto in funzione del modesto spessore dello strato lavorato con i mezzi tradizionali e della minima fertilizzazione che su di essi veniva praticata, non consentiva il conseguimento di produzioni unitarie di un certo rilievo. La principale coltura, cioè la granaria, non raggiungeva rese medie superiori agli 8-10 quintali per ettaro.

La produzione linda vendibile media per ettaro su tutti i terreni, prima della riforma, poteva aggirarsi intorno alle 35.000 lire.

La produzione linda vendibile a trasformazione compiuta va distinta per i terreni asciutti e per i terreni irrigui.

Su ettari 2.500 che rimarranno asciutti, la produzione media è prevista in quasi lire 100 mila ad ettaro. Su ettari 2.500, che saranno irrigati, la produzione linda vendibile è prevista in oltre lire 300.000 per ettaro.

Tenuto conto della incidenza dei due diversi ordinamenti, asciutto ed irriguo, la media ad ettaro di produzione linda vendibile risulterebbe di circa lire 200.000.

Il grado di attività ante riforma era valutato in circa 0,10 unità lavorativa ad ettaro.

A riforma ultimata il grado di attività potrà triplicarsi.

I) SICILIA.

In Sicilia opera un'apposita legge regionale che se, sotto taluni aspetti (tabella di scorporo, pagamento indennità di espropriaione ecc.) è identica alla legge di riforma « stralcio »; se ne differenzia per vari istituti:

appositi criteri regolano la rilevazione dei terreni epropriabili;

i terreni non passano in proprietà temporanea dell'Ente, ma vengono immediatamente e direttamente acquisiti dagli stessi assegnatari;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il limite massimo di dimensionamento dei lotti è fissato in sei ettari; gli assegnatari debbono essere nullatenenti; la legge stralcio nulla dispone a questo riguardo;

i provvedimenti di espropriazione sono soggetti ad un duplice gravame giurisdizionale;

a causa delle diverse modalità espropriative, il ritmo delle espropriazioni, in Sicilia, non è stato contemporaneo a quello delle espropriazioni in continente.

I terreni espropriati ricadono per la maggior parte nelle zone latifondistiche e spesso non sono in condizioni di fertilità e di stabilità. Il disordine idraulico si è sempre più aggravato per la mancanza di disciplina delle acque superficiali.

allo stato attuale, non si posseggono elementi sufficienti per adeguate valutazioni e stime a carattere generale.

Tuttavia, dai primi risultati conseguiti sui lotti da tempo assegnati e che è stato possibile portare dalle condizioni iniziali ad avanzata trasformazione, consentono di formulare le considerazioni che seguono.

La produzione linda vendibile, stimata prima della riforma intorno a lire 40.000 per ettaro, su un primo lotto di terreni trasformati, allo stato attuale, è raddoppiata; mentre gli impianti legnosi sono nello stato iniziale di produzione.

La produzione granaria ha segnato punte di resa di 14-15 quintali per ettaro.

Le foraggere avvicendate vanno sostituendo i magri pascoli; le colture industriali, in particolare il cotone, vanno introducendosi con risultati soddisfacenti.

L'irrigazione, estendendosi su oltre 7.000 ettari potrà elevare la produzione linda vendibile sui terreni irrigati sino a 8-10 volte quella attuale, soprattutto in virtù della introduzione di colture agrumicole e orticole.

Il grado di attività dei terreni precedentemente alla riforma, poteva raggiungere al massimo 0,15 u. l. per ettaro.

Non si possono rilevare medie a carattere generale, né prospettive non essendo complete le espropriazioni.

IV. — PROGRAMMI.

Alle finalità indicate nel capitolo precedente è preordinato il programma generale di riforma fondiaria, che qui di seguito si enuncia, avvertendo che in detto programma sono compresi gli interventi effettuati e quelli da effettuare.

A) TRASFORMAZIONE.

Sono da comprendere in questa categoria tutte le opere dirette a migliorare la terra e modernizzare le strutture agrarie per accogliere nuovi più redditivi ordinamenti o per rendere più redditivi quelli esistenti.

In particolare:

la messa a coltura di terreni dapprima incolti o solo superficialmente lavorati: dissodamenti, scassi, decespugliamenti, dicioccamenti, spietramenti, sistemazioni superficiali, concimazioni di fondo, ecc. (in complesso circa 350 mila ettari, su cui ricorrono quasi tutte le operazioni; il lavoro è compiuto per quasi due terzi);

la intensificazione colturale: impianti arborei (oltre 140 milioni di piante in programma; messe a dimora 70 milioni, di cui 58 milioni su oltre 16.000 ettari destinati a colture specializzate e 12 milioni su circa 21.000 ettari a coltura promiscua); impianti irrigui (per l'irrigazione di circa 110.000 ettari, di cui irrigati od in corso di irrigazione circa 40.000) ecc.

A tale ultimo riguardo è da ricordare che i terreni irrigui del Mezzogiorno, nel 1949, erano estesi per 220.000 ettari;

la costruzione di fabbricati rurali provvisti di stalle, porcili, pollai, ecc. Il programma prevede circa 80 mila unità a carattere ponderale (600.000 ettari), ivi comprese le quote destinate a divenire autonome con le intensificazioni culturali e le quote integrative di altri possessori (cfr. Cap. I).

Si calcola di poter contenere le nuove costruzioni di fabbricati in circa 55-60 mila (di cui costruiti oltre un terzo), quasi tutti provvisti di stalla, di pro-servizi e di approvvigionamenti idrici ed elettrici. Il minor numero di fabbri-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cati, 55-60 mila, rispetto alle unità fondiarie a carattere poderale, 80 mila, si giustifica ove si tenga presente che per talune unità, pur autonome, non è necessaria la casa rurale, come nell'ipotesi di poderi ad indirizzo prevalentemente arboricolo o di poderi orticoli ubicati in prossimità dei centri urbani ovvero di quote integrative di altri possessi su cui già esistono fabbricati rurali. Inoltre, va ricordato che sui terreni espropriati esisteva qualche migliaio di fabbricati che vengono riattati e a volte ampliati.

In media, la spesa prevista per fabbricato con annessi oscilla da 3 milioni e 3 milioni e mezzo. Se si calcola che la superficie direttamente interessata è di quasi 500.000 ettari e la spesa complessiva di quasi 200 miliardi, risulta che i fabbricati con annessi incidono per una spesa media ad ettaro di quasi lire 400.000;

la costruzione di opere interpoderali, per la provvista di acqua, per la elettrificazione e per la viabilità, ecc.

Sono previsti oltre 4.000 Km. di nuove strade poderali ed interpoderali, di cui eseguiti circa 2.000 Km.;

la fornitura di macchine, di bestiame e di altre scorte.

Le macchine rispondono ad una duplice finalità: eseguire i lavori fondamentali di trasformazione; dotare di moderni mezzi tecnici le nuove aziende contadine, destinando ad esse in primo luogo quelli ancora in buono stato, già usati dagli Enti.

Sono conseguenza della meccanizzazione: la trasformazione di terreni nel passato giudicati non suscettibili di miglioramento produttivo; la migliore esecuzione dei lavori in genere; il riscatto del lavoro contadino dalle più dure fatiche per destinarlo a più conveniente impiego nascente dalle intensificazioni colturali; la destinazione del bestiame a produzione di carne e di latte, anziché di lavoro, ecc.

Poichè i lavori di trasformazione hanno di fatto preceduto gli altri interventi sui terreni acquisiti, gli Enti hanno dovuto, in primo luogo, rifornirsi di macchine motrici (trattori 4.300) ed operatrici (50.000) e di mezzi di trasporto per uso di campagna (10.000) erogando oltre lire 31 miliardi.

Nel programma di forniture rientrano circa 130 mila capi bovini (di cui già forniti n. 50.000 circa).

* * *

La spesa complessiva prevista per questa prima categoria è di lire 500 miliardi, di cui 410 per la trasformazione fondiaria e 90 per le forniture di scorte.

B) COLONIZZAZIONE.

Vengono comprese in questa categoria gli interventi indispensabili diretti a rendere la terra idonea a sede di vita per la società rurale, mediante opere e attività civili e sociali.

In particolare:

1) Opere.

la formazione di complessi rurali dotati di servizi pubblici, fontane, abbeveratoi, ambulatori, scuole, asili, edifici di culto, spacci, centri ricreativi: centri di servizio o borghi (quasi 400) e la costruzione di centri aziendali (quasi 250) dotati di magazzini, rimesse, officine, ecc.

Nelle zone di riforma, e particolarmente nel Mezzogiorno, i servizi pubblici raggruppati in complessi urbani o rurali, erano dislocati ogni 10-20 mila ettari ed anche più; da ciò la necessità di costruire detti centri di servizio o aziendali. Fra di essi, una decina o poco più hanno carattere di borgo residenziale con case concentrate. Questi si eseguono lì dove, per varie ragioni, non sia possibile costruire fabbricati sul fondo.

Attualmente sono costruiti o in corso di ultimazione 85 centri di servizio (alcuni con carattere di borgo residenziale), per una spesa media di 75 milioni; e n. 190 centri aziendali, per una spesa media di lire 15 milioni cadauno.

Altri servizi pubblici vengono costruiti fuori dei centri, in genere come pertinenze degli stessi. Trattasi di asili, scuole, ambulatori, ecc. e cioè di opere che, per particolari ragioni, estendono i loro servizi per un raggio mediamente non superiore a 2 Km.; mentre i centri, in ge-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nerale, sono ordinati in guisa da esercitare la loro influenza in un raggio di 5-6 Km.

Attualmente risultano costruiti ed in via di ultimazione oltre 210 edifici per 1.500 milioni, come pertinenze dislocate di centri di servizio;

la costruzione di strade che, per il servizio cui sono destinate, hanno carattere pubblico: allacciamenti a vie di grande comunicazione; raccordi di viabilità per i centri; accessi a grandi estensioni di terreni appoderati altrimenti intercluse, ecc.

Attualmente è quasi completata la costruzione di 250 Km. di strade; un quinto, circa, di quelli programmati;

la costruzione di elettrodotti e di acquedotti; attualmente appena agli inizi. Sono previsti 2.000 Km. di elettrodotti e 1.000 Km. di acquedotti;

la costruzione di ponti, di canali di scolo principali, ecc. e di quant'altro concorre, attraverso il miglioramento delle condizioni di ambiente, a ridurre i costi, a migliorare l'organizzazione dell'esercizio agricolo ed — in definitiva — a rendere possibile e conveniente la vita in campagna.

In linea teorica, tutte le predette opere avrebbero potuto demandarsi ad altri organi, ma la coordinazione dei lavori ai fini della piena e tempestiva funzionalità nei tempi tecnici, esigeva, come esige — lì dove non si tratti di opere straordinarie di rilievo — l'intervento di un unico Ente.

Le opere così realizzate sono commisurate ai bisogni indispensabili dei nuovi insediamenti e non alle più vaste esigenze degli stessi territori. Tuttavia esse non servono soltanto le nuove proprietà; ma estendono la loro influenza nell'interesse generale delle campagne.

Esse, siccome coordinate ad un sistema di progresso economico, danno utilità collettiva e determinano in territori a vita economica torpida un subitaneo risveglio.

2) Attività.

l'istruzione professionale, che si concreta sia in corsi per contadini (sinora sono stati effettuati 5.200 corsi con 135.000 partecipanti) e per massaie; sia nella istituzione di nuove regolari scuole professionali per le giovani ge-

nerazioni. A tale ultimo riguardo è da precisare che — sotto il coordinamento del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero della Agricoltura — gli Enti di riforma, in accordo con gli organi della Cassa per il Mezzogiorno, partecipano per una spesa, che per ora si calcola in circa un miliardo e mezzo, alla costituzione di Istituti professionali.

In tutte le regioni sono previste quasi un centinaio di sedi coordinate con sezioni staccate per i vari rami di specializzazione professionale. Nel complesso, saranno costituiti 9 Istituti: ad Avezzano, a Napoli, a Bari, a Potenza, a Cosenza, a Palermo, a Catania, a Cagliari ed a Sassari.

Tali Istituti vanno già iniziando il loro funzionamento attraverso le prime sedi costituite. Svolgeranno programmi aderenti alle varie esigenze locali con carattere di estrema praticità, non solo nel settore della moderna e razionale tecnica agraria, ma anche nel settore organizzativo, industriale e mercantilistico, per la migliore valorizzazione ed il migliore esito dei prodotti agricoli. I corsi consistono in esercitazioni pratiche con integrazione di nozioni teoriche.

L'istruzione professionale si attua anche mediante invio di giovani in aziende tipiche già organizzate, ovvero attraverso la costituzione di aziende pilota dimostrative, ai cui lavori partecipano gli stessi assegnatari;

l'organizzazione di corsi di educazione popolare e civile, in coordinazione con le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione;

i contributi negli oneri di finanziamento per le anticipazioni annuali.

Com'è noto, durante la fase di trasformazione, e successivamente, i nuovi piccoli proprietari hanno da risolvere continui problemi inerenti l'esercizio: in primo luogo, quello del credito agrario.

Non essendo forniti di altri beni e comunque di risorse in misura tale da garantire l'intervento in loro favore di Istituti finanziari, sorge la necessità che gli Enti di riforma — quando non vi abbiano provveduto direttamente — garantiscano i prestiti di cui i nuovi proprietari hanno bisogno per l'esercizio annuale dell'agricoltura.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ma, finchè le aziende non sono in sufficiente produzione e finchè le economie non sono assestate e consolidate, non basta offrire le garanzie, occorre anche intervenire per ridurre i tassi a livelli sopportabili. Perciò gli Enti concorrono nel pagamento degli interessi nella misura del 2,50 per cento.

L'intervento degli Enti, comunque, ha carattere transitorio e, per gli assegnatari di più antica data, è già notevolmente ridotto.

È questa una delle formule più efficaci di applicazione del disposto dell'articolo 22 della legge Sila, concernente l'assistenza economico-finanziaria in favore degli assegnatari. Una assenza degli Enti di riforma in questo settore e nella fase di avviamento, comprometterebbe decisamente le trasformazioni effettuate ed impedirebbe la coltivazione diretta dei campi;

l'assistenza sanitaria, veterinaria, tecnica e sociale.

Le finalità connesse alla trasformazione dei terreni ed all'ammodernamento delle strutture agrarie richiedono che le nuove aziende siano ben organizzate e funzionanti, sotto la cura diretta dei nuovi piccoli proprietari.

Allo scopo di rendere questi, sufficientemente preparati e capaci, non bastano gli Istituti professionali, rivolti alle nuove generazioni contadine, o i corsi liberi di istruzione professionale, che hanno carattere periodico; ma occorre una assistenza assidua che affianchi i nuovi proprietari, sia nella scelta delle combinazioni produttive e nell'esercizio agricolo, che in altre attività nuove o comunque coordinate con le nuove posizioni che i contadini vanno ad occupare nella società.

Tale opera è limitata nel tempo, ma ha importanza fondamentale nella fase di avviamento delle aziende.

La spesa complessiva per questa seconda categoria (opere pubbliche, istruzione professionale, assistenza tecnico-economico-finanziaria) è di lire 97 miliardi.

C) COOPERAZIONE.

L'articolo 22 della legge Sila prevede la costituzione di Cooperative per ogni unità organica di colonizzazione con funzioni ben definite: assorbimento dei compiti e dei servizi degli

Enti di riforma fondata in materia di assistenza tecnica ed economico-finanziaria. Con ciò, praticamente il legislatore, pur lasciando l'attività agricola a base individuale, ha inteso collegare le nuove imprese contadine per assicurare loro i vantaggi propri delle grandi organizzazioni (uso collettivo di macchine, vendite collettive di prodotti) e per facilitare lo sviluppo delle loro ulteriori attività, mercantili e creditizie.

Non è escluso, però, che alcune di queste cooperative assumano la gestione di impianti industriali, anche se di fatto, per tale funzione, vanno sorgendo apposite cooperative specializzate od organizzazioni sociali di secondo grado.

Sarà lo stesso sviluppo delle attività cooperativistiche a fornire esatte indicazioni al riguardo, per stabilire dove i compiti industriali debbano essere assunti dalle cooperative previste dalla legge, e dove da cooperative specializzate sorte spontaneamente, ovvero da organizzazioni di secondo grado.

Nel complesso, le cooperative previste dalla legge, insieme con quelle specializzate e con i Consorzi, potranno superare il numero di 2.000.

Allo stato attuale risultano costituite circa 700 organizzazioni cooperativistiche, ivi comprese le mutue bestiame.

Sulla base di quanto già verificatosi anche in altri Stati, appare chiaro come le cooperative, sia costituite per legge, sia sorte spontaneamente, debbano assumere caratteristiche sempre più spiccatamente imprenditoriali e quindi debbano specializzarsi così come si specializza sempre più la figura del privato imprenditore. Da ciò la necessità di non prevedere grandi cooperative accentratrici di numerosi servizi ed operazioni, ma cooperative, distinte per specifiche attività.

La cooperazione viene incoraggiata mediante fornitura di locali, attrezzatura di sedi e distacco temporaneo di personale che attende ai servizi di segreteria del Consiglio di amministrazione e di ragioneria.

Gli Enti partecipano attivamente alla vita delle cooperative in qualità di soci. A tal fine sottoscrivono, per ogni cooperativa, azioni sociali.

Evidentemente vario sarà il successo che le cooperative avranno in dipendenza soprattutto

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di situazioni locali di produzione, di consumo e di commercio.

In conseguenza, le cooperative si autoselezioneranno nel tempo; saranno incoraggiate quelle che, assumendo forma di impresa economica, daranno più evidenti segni di consolidamento e di sviluppo.

La spesa complessiva, prevista per questa voce, è di 10 miliardi.

D) INDUSTRIALIZZAZIONE.

Lo sviluppo delle colture intensive e l'incremento degli allevamenti da reddito, soprattutto nelle zone di nuovo insediamento, aumentano il volume dei prodotti agricoli non assorbibili prontamente sui mercati locali o non destinati al consumo diretto.

Da ciò la necessità di conservare o di trasformare tali prodotti al fine di migliorarne le condizioni di esito e di incrementarne il valore.

Prima finalità, quindi, della industrializzazione è l'incremento del reddito.

Ma con questa finalità c'è l'altra del consolidamento e dell'ulteriore sviluppo del processo di trasformazione agricola.

D'altro punto di vista è da considerare che gli impianti industriali creano nuove occasioni di lavoro, principalmente nei periodi in cui il lavoro dei campi ristagna e la mano d'opera agricola rischia di rimanere inoperosa.

Essi, quindi, concorrono ad aumentare il reddito delle famiglie contadine anche attraverso l'impiego di unità lavorative.

Per la gestione degli impianti, le peculiari caratteristiche delle industrie alimentari, fanno ritenere più idonea l'organizzazione imprenditoriale a tipo cooperativistico.

Ciò anche perchè — non procacciando le industrie alimentari, specie stagionali, redditi elevati — è necessario conseguire particolari riduzioni di costi e mantenere l'equilibrio economico, pur in periodi critici. Orbene, le organizzazioni cooperativistiche rispondono a que-

ste esigenze, giacchè possono assicurare materie prime, strumenti e servizi a condizioni agevolate e possono reggersi anche con modesti redditi. Infatti, i redditi industriali rappresentano per i soci cooperatori un complemento dei redditi agricoli, che sono a base della loro vita.

Anche gli impianti industriali, come le opere di colonizzazione, riversano la loro benefica influenza nelle zone interessate.

Nei programmi di massima formulati dagli Enti di riforma in questo settore, sono previsti impianti tipici, in aderenza al processo di trasformazione agricola, alle condizioni locali di industrializzazione ed alle possibilità di smercio dei prodotti nelle diverse zone.

Comunque, si può indicativamente informare che nei programmi sono previste: cantine sociali (oltre 50) soprattutto in Puglia e Lucania; oleifici (oltre 20) soprattutto in Sicilia, Calabria e Puglia; latterie sociali (100) in tutte le zone in cui gli allevamenti zootecnici si sviluppino in misura notevole ed in contrade non lontane da centri urbani di assorbimento; caseifici (circa 50) soprattutto in Maremma, Calabria e Sardegna, dove il latte non può essere agevolmente esitato per il consumo diretto; magazzini di conservazione, ecc.

Il costo totale per questa categoria di opere si valuta in 18 miliardi.

Le realizzazioni effettuate sinora in questo settore sono limitate, giacchè occorreva attendere lo sviluppo delle nuove produzioni. In genere si è provveduto a riattare e rimodernare, nelle attrezzature, impianti già esistenti.

* * *

Riepilogando, per le quattro categorie indicate, nei programmi generali sono previste le seguenti spese che — insieme considerate e rapportate agli 800.000 ettari di intervento — danno una media generale di spesa di lire 781.250 per ettaro.

TABELLA VII

IMPORTI E SPESE MEDIE UNITARIE PER CATEGORIE D'INTERVENTO.

CATEGORIE DI INTERVENTO	IMPORTI (IN MILIARDI)	SPESA MEDIA
Trasformazione	500	625.000
Colonizzazione	97	121.250
Cooperazione	10	12.500
Industrializzazione	18	22.500
TOTALI	625	781.250

Le cifre innanzi indicate sono maggiorate di determinate percentuali per le spese generali. Tali percentuali oscillano, a seconda delle varie categorie, dal 6 al 14 per cento.

Previsioni distinte, al riguardo, non possono formularsi, anche perchè le spese generali dovrebbero svolgersi nell'avvenire con ritmi diversi da quelli finora eseguiti.

Infatti, per l'avvenire:

non si prevedono ulteriori apprezzabili spese per impianti ed attrezzi;

si va verso una fase di graduale riduzione di personale;

la permanenza in servizio del personale non è facilmente calcolabile, giacchè molto dipenderà dal flusso dei finanziamenti. Nella ipotesi che questi seguissero il ritmo stabilito dalla legge, e non si volessero prevedere sconti di annualità certamente le spese per il personale si prostrarrebbero;

non si può conoscere con certezza la misura delle retribuzioni che si riflette anche sui trattamenti previdenziali e di quiescenza.

Le spese finora sostenute per questa categoria si avvicinano ai 40 miliardi; in esse sono compresi circa 7 miliardi da attribuire alla voce impianti ed attrezzi e ad altre spese generali diverse da quelle relative al personale. Per questo debbono considerarsi erogati circa

33 miliardi. Se si considera che mediamente nel primo quinquennio di attività si possono ritenere presenti 6.000 unità impiegatizie (1) costituite da tecnici, amministrativi, personale di archivio, personale di campagna, ecc., deriva che per ogni dipendente è stata spesa una somma di lire 5.500.000, ivi compresi gli oneri riflessi e le spese per missioni di servizio.

* * *

Alle spese di cui si è innanzi parlato (625 miliardi) sono da aggiungersi le seguenti altre, che rappresentano un complemento degli oneri per la riforma fondiaria:

territori vallivi del Delta Padano - per le ragioni già esposte al capitolo terzo « Prospettive » in stretta aderenza con il programma di riforma fondiaria, l'Ente Delta Padano ha formulato un programma per la trasformazione di altre valli, oltre quelle acquisite attraverso la riforma.

Si ricorda che l'Ente è in possesso di oltre 5.000 ettari di valli, ma ha necessità di appoderare altra superficie valliva per fornire terre a masse bracciantili che non si sono potute soddisfare con le assegnazioni effettuate e che necessariamente debbono spostarsi dai terri-

(1) In media un dipendente per ogni 130 ettari nei cinque anni considerati.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori assegnati in proprietà a famiglie contadine.

La spesa complessivamente prevedibile per la trasformazione fondiaria è di lire 10 miliardi;

acquisti terreni - gli acquisti sono stati in gran parte già effettuati, in rispondenza alla necessità (come detto al capitolo I) di assicurare accorpamenti, evitare servitù, rettificare confini ed applicare aree di colonizzazione dove troppo stretta era la maglia poderale in rapporto alla popolazione agricola.

Inoltre sono compresi in questa voce gli acquisti già effettuati di valli da pesca, di terreni del Basso Volturino e dell'azienda di Arborea in Sardegna.

La spesa prevista è di lire 20 miliardi, in gran parte erogata.

La spesa complessiva anzidetta di 625 miliardi si accresce così di 30 miliardi.

V. — SITUAZIONE FINANZIARIA.

La dotazione decennale per gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria è così costituita:

per le zone di applicazione della legge stralcio (legge 21 ottobre 1950, n. 841) nel Mezzogiorno miliardi 280

per l'Altopiano Silano (legge 12 maggio 1950, n. 230) . miliardi 15
per le zone di applicazione della legge stralcio - Centro - Nord (leggi 10 agosto 1950, n. 647; 21 ottobre 1950, n. 841; 15 luglio 1954, n. 543):

1) Ente Delta Padano	»	25,5
2) Ente Maremma	»	63,5

miliardi 384 -

Come appare dalla surriportata elencazione gli stanziamenti sono distinti per gli Enti Delta, Maremma e — in parte — per l'Opera Valorizzazione Sila; mentre sono cumulativi per gli Enti ricadenti nel Mezzogiorno.

Il piano di riparto dei 280 miliardi, considerato insieme con le dotazioni per il Delta, la Maremma e la Sila, dà i seguenti risultati:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA VIII

PIANO DI RIPARTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI PLURIENNIALI

E N T I	DOTAZIONI (in miliardi)			
	Enti operanti nel Mezzogiorno	Altopiano Silano	Enti operanti nel Centro-Nord	Totale
Delta	—		25,5	25,500
Maremma	—		63,5	63,500
Fucino	13,2			13,200
Sezione O.N.C.	16.790			16,790
Sezione Puglia e Lucania	106,735			106,735
Opera Valorizzazione Sila e Caulonia	40,060	15 —		55,060
E.T.F.A.S.	49,887			49,887
Sezione Flumendosa	3,328			3,328
E.R.A.S.	50,000			50,000
Miliardi . . .	280,000	15 —	89 —	384 —

Le disponibilità annuali, fino all'esercizio 1955-56, sugli stanziamenti pluriennali complessivi, sono le seguenti:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IX

DISPONIBILITÀ ANNUALI SUGLI STANZIAMENTI PLURIENNIALI COMPLESSIVI

Esercizi	ENTI DEL MEZZOGIORNO		Centro-Nord (in miliardi)	Totali disponibilità annue per tutti gli Enti (in miliardi)
	Legge Sila (in miliardi)	Legge Stralcio (in miliardi)		
	1	2	3	4
1950-51	4,7 (*)	28 -	7 -	39,7
1951-52	3,3	28 -	7 -	38,3
1952-53	3 -	28 -	7 -	38 -
1953-54	2 -	28 -	7 -	37 -
1954-55	2 -	28 -	7 -	37 -
1955-56	-	28 -	8,2	36,2
Totali . . .	15 -	168 -	43,2	226,2

(*) Di cui 700 milioni riferibili all'esercizio 1949-50.

Per gli stessi esercizi, sono state disposte, in favore degli Enti e Sezioni di riforma fon-
diaria, le seguenti assegnazioni:

TABELLA X

ASSEGNAZIONI DISPOSTE SULLE DISPONIBILITÀ ANNUALI

Esercizi	Enti del Mezzogiorno	Enti del Centro-Nord	TOTALE
			assegnazioni
1	2	3	4
1950-51	7.700.721.639	7.000.000.000	14.700.721.639
1951-52	22.469.737.553	7.000.000.000	29.469.737.553
1952-53	43.396.336.601	7.000.000.000	50.396.336.601
1953-54	52.996.373.503	7.000.000.000	59.996.373.503
1954-55	45.000.000.000	7.000.000.000	52.000.000.000
1955-56	39.436.830.704	8.200.000.000	47.636.830.704
Totale sessennio 1950-56 . . .	211.000.000.000	43.200.000.000	254.200.000.000

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per gli Enti operanti nel Mezzogiorno, nei primi esercizi sono state concesse assegnazioni inferiori alle dotazioni annue e nei successivi, maggiori. Ciò si rileva nella tabella XI. Le differenze ivi riportate alla colonna 2 non tengono conto dei riporti degli anni precedenti.

Utilizzando, però, a vantaggio dei successivi,

le somme non assegnate nei primi esercizi, si ha un diverso andamento di tali differenze.

La colonna 3 della tabella XI dimostra, con conteggio a scalare, in quale misura le economie dei primi esercizi abbiano influito per fronteggiare le maggiori esigenze negli esercizi successivi riducendo, in questi, la differenza tra le assegnazioni e le dotazioni annue.

TABELLA XI

ECONOMIE ED ECCEDENZE DELLE ASSEGNAZIONI SULLE DOTAZIONI FINANZIARIE

ESERCIZI	Differenze tra disponibilità (col. 5, tab. IX) e assegnazione (col. 4, tab. X)	Economie (-) ed eccedenze di assegnazione (+)
1950-51	(-) 24.999.278.361	(-) 24.999.278.361
1951-52	(-) 8.830.262.447	(-) 33.829.540.808
1952-53	(+) 12.396.336.601	(-) 21.433.204.207
1953-54	(+) 22.996.373.503	(+) 1.563.169.296
1954-55	(+) 15.000.000.000	(+) 16.563.169.296
	(+) 16.563.169.296	(+) 16.563.169.296
1955-56	(+) 11.436.830.704	(+) 11.436.830.704
	(+) 28.000.000.000	(+) 28.000.000.000

Tali economie ed i relativi utilizzi nei tempi successivi, sono stati resi possibili per gli Enti del Mezzogiorno, attesa la circostanza che la legge non fissa (come per il Delta e la Maremma) le quote annue per Ente, della dotazione decennale dei 280 miliardi.

Se le assegnazioni fossero rimaste fisse nelle misure annue corrispondenti ai decimi delle dotazioni pluriennali, in luogo delle economie si sarebbero registrati avanzi di amministrazione. Questi avrebbero rappresentato dannosi immobilizzi ed avrebbero impedito il dimensionamento delle assegnazioni nel tempo, in ri-

spondenza degli sviluppi tecnici degli interventi. Avrebbero altresì imposto, con rilevante anticipo, il ricorso ad operazioni onerose di sconto di annualità per alcuni Enti che hanno avuto bisogno, sin dal terzo anno, di finanziamenti superiori alle dotazioni annuali, in relazione a ritmi più accelerati di interventi.

In particolare è da precisare, per gli Enti del Mezzogiorno, che alle eccedenze di assegnazione, di cui alla tabella XI, non si è fatto fronte fino all'esercizio 1954-55 mediante sconto di annualità, in un primo tempo perché si sono utilizzate le percedenti economie ed in

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un secondo tempo perchè si è dato anticipato e graduale utilizzo ad una annualità di 28 miliardi.

Tale utilizzo è stato reso possibile per la diversa decorrenza degli esercizi finanziari degli Enti di riforma (1° ottobre-30 settembre) nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno (1° luglio-30 giugno). Infatti, nel corso di un esercizio per gli Enti di riforma, e precisamente nell'ultimo trimestre (luglio-settembre), si inizia un successivo esercizio per la Cassa del Mezzogiorno, con conseguente maturazione — sia pure graduale — di nuove disponibilità. Queste sono state utilizzate (tabella XI) nella misura che va da lire 1.563.169.296 nell'esercizio 1953-54 a lire 28.000.000.000 nell'esercizio 1955-56.

In funzione del sistema innanzi esposto, è stato possibile non far ricorso a cessioni di annualità per gli Enti del Mezzogiorno prima dell'esercizio 1955-56 (tabella XII).

Per gli Enti del Centro-Nord, invece, non si sono potute dimensionare nel tempo le assegnazioni, non rientrando gli stanziamenti relativi in una dotazione unica con quelli per il Mezzogiorno. Conseguentemente, le prime operazioni di cessione hanno dovuto aver luogo fin dall'esercizio 1952-53.

Nella tabella XII vengono riportate le operazioni di sconto di annualità future effettuate dagli Enti di riforma.

Queste ascendono finora a lire 61.676.156.568 al lordo degli oneri per interessi e delle altre spese (1).

(1) Lire 12-13 miliardi compresi nelle rate di ammortamento fino al 1960.

Alla fine del decennio si conoscerà l'esatta misura degli interessi di finanziamento, atteso che le operazioni di prelievo delle somme mutuate e di versamento delle annualità di ammortamento avvengono a date variabili, in relazione alle esigenze degli Enti, allo scopo di ridurre il più che sia possibile l'onerosità del finanziamento stesso.

Al riguardo, è da avvertire ancora che le operazioni di sconto innanzi illustrate sono state effettuate con notevole ritardo rispetto alle previsioni, anche perchè si è fatto decorrere a beneficio degli Enti il divario di tempo intercorrente tra l'epoca della accensione degli impegni e l'epoca della erogazione delle spese.

Perciò i preventivi degli Enti espongono entrate per finanziamenti a medio termine (sconto di annualità future) superiori alle operazioni di sconto, che poi sono state eseguite in relazione alle effettive necessità.

Sommandosi ai	254.200.000.000
assegnati negli esercizi decorrenti a tutto il 1955-56 (come tabella X col. 4) i predetti	61.676.156.568
si ottiene il totale di . . .	315.876.156.568

corrispondente alle somme impegnabili dagli Enti a tutto il 30 settembre 1956.

Restano da impegnare circa 68 miliardi, fino alla concorrenza dei 384 miliardi, ove non vengano compiute altre operazioni di sconto nel corrente esercizio.

A fronte degli impegni di 316 miliardi circa, le rogazioni ascendono a 269 miliardi per tutti gli Enti di riforma.

TABELLA XII

OPERAZIONI DI SCONTO DI ANNUALITÀ

	Esercizio 1952-53	Esercizio 1953-54	Esercizio 1954-55	Esercizio 1955-56	Totali
Maremma	8.580.790.000	8.420.576.500	8.555.000.000	7.499.790.068	33.056.156.568
Delta Padano	—	—	11.500.000.000	—	11.500.000.000
Puglia, Lucania	—	—	—	9.000.000.000	9.000.000.000
Opera Sila	—	—	—	8.120.000.000	8.120.000.000
TOTALE . . .	8.580.790.000	8.420.576.500	20.055.000.000	24.619.790.068	61.676.156.568

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Restano da erogare 47 miliardi, oltre i predetti 68 miliardi liberi da impegni. In totale 115 miliardi.

Al 30 settembre 1956 non saranno completamente erogati i predetti 47 miliardi. Una parte di essi verrà erogata nell'esercizio 1956-1957.

In detto esercizio risultano esaurite altre dotazioni, in quanto i 28 miliardi maturantisi presso la Cassa per il Mezzogiorno a decorrere dal 1° luglio 1956, sono stati assegnati a tutto il 30 settembre 1956, e le dotazioni annue degli Enti Maremma e Delta sono già scontate in gran parte. D'altro canto, i 68 miliardi liberi da impegni si trovano in tre annualità esistenti presso la Cassa per il Mezzogiorno con decorrenza 1° ottobre 1957-30 settembre 1960.

Nuovi fondi, sempre nell'esercizio 1956-57, sono rappresentati soltanto dallo stanziamento di 10 miliardi che verrebbero assegnati sulla nuova dotazione dei 200 miliardi di cui alla presente legge.

Ovviamente, alle ulteriori necessità di finanziamento per l'esercizio in esame, si dovrà far fronte con cessione di annualità o prestiti, sulla cui convenienza si parla al successivo capitolo VII.

VI. — PROGRAMMA DI INVESTIMENTO DEI 200 MILIARDI.

Come precisato nel precedente capitolo V, sullo stanziamento complessivo in atto di 384 miliardi, al 30 settembre 1956, possono considerarsi impiegati non meno di 316 miliardi.

Residua una disponibilità di 68 miliardi, la quale si matura gradualmente, sino al 30 settembre 1960.

Detta residua disponibilità non consente di portare a compimento le opere di trasformazione fondiaria, come risulta da quanto esposto al capitolo IV.

Da ciò è derivata la necessità di promuovere il presente provvedimento, che prevede lo stanziamento di altri 200 miliardi i quali, in aggiunta ai 384 miliardi già stanziati, danno un totale di 584 miliardi.

Per realizzare il programma di cui al precedente capitolo IV occorrono disponibilità aggiuntive che valgano a compensare in gran parte gli oneri predetti. Tali aggiunte si potrebbero ottenere mediante prestiti da rimborsare con le annualità di ammortamento degli assegnatari, di cui si parla al successivo capitolo VII.

L'importo, derivante da tali prestiti, sarebbe integralmente destinato ad opere esecutive, mentre gli oneri generali andrebbero ad incidere in gran parte sui 384 miliardi già stanziati ed in parte minore sui 200 miliardi di nuovo stanziamento.

L'incidenza delle spese di cui si parla sui 200 miliardi potrà essere relativamente bassa, ove ultimandosi verso il 1960 quasi tutti gli interventi per opere esecutive, i compiti degli Enti risulteranno notevolmente ridotti ed il personale, sensibilmente ancora diminuito.

La ultimazione delle opere nel termine anzidetto presuppone che le annualità maturatesi dal 1960 al 1963 siano in gran parte scontate (gli interessi per tali sconti sarebbero certamente inferiori — come si dimostra al capitolo VII — a quelli che deriverebbero da un mantenimento delle intere strutture fino al 1963 ed oltre).

Ciò posto, si può asserire che gli oneri per spese generali, mentre non graveranno affatto sui prestiti esteri, potranno incidere per circa l'8 per cento sui 200 miliardi.

Ne consegue che i nuovi 200 miliardi potranno essere destinati ad opere esecutive per circa 184 miliardi.

È difficile, allo stato attuale, conoscere quali opere saranno eseguite su questa cifra, giacchè non si possono ora discriminare esattamente le opere finanziabili con prestiti richiesti ad organismi internazionali.

Tuttavia, ammesso che sui prestiti esteri non vadano a gravare gli interventi: per fornitura bestiame ed altre scorte fisse agli assegnatari e per opere ed attività di colonizzazione, si possono dare le seguenti indicazioni di spesa, che hanno carattere presuntivo:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quasi 20.000 fabbricati rurali che, ad un costo medio di quasi lire 3.400.000, danno un totale di (cfr. cap. IV) L.	68.000.000.000	dei centri di servizio e dei centri aziendali che, come detto nel capitolo IV, sono nel complesso oltre 600 di cui già costruiti od in corso di ultimazione 260. Restano da eseguire oltre 340 centri di servizio o aziendali per una spesa complessiva di quasi 17 miliardi. È prevista inoltre la costruzione di strade per oltre 800 chilometri e di acquedotti ed elettrodotti per circa 9 miliardi.
Sui fondi stanziati sono già impegnate le spese per 25.000 fabbricati rurali in gran parte costruiti.		Per attività di colonizzazione 15.000.000.000
Altre opere di trasformazione fondiaria (lavorazione terreni fino alla messa a coltura, impianti arborei ed irrigazioni) per completare in varia misura la trasformazione di una metà circa dei terreni acquisiti, ovvero per la esecuzione di opere di rifinitura (allacciamenti idrici, elettrici, ecc.) su terreni a trasformazione completa (cfr. capitolo IV)	55.000.000.000	Si fa richiamo al cap. IV nel quale si è parlato della assistenza e della istruzione professionale. Qui si precisa che la spesa riguarda soprattutto l'assistenza tecnica, cooperativistica e l'istruzione professionale (anche mediante il completamento di Istituti professionali con circa 100 sedi coordinate) nonché la estensione delle medesime attività agli altri piccoli proprietari delle stesse zone di riforma secondo il disposto dell'articolo 4 del presente disegno di legge.
Per bestiame ed altre scorte fisse (cfr. cap. IV)	20.000.000.000	Rientrano nella stessa voce la gestione di asili, l'educazione popolare e civile ed eventuali agevolazioni (garanzie e concorsi negli oneri di finanziamento) a favore delle nuove aziende per la gestione annuale.
Si tratta in primo luogo di completare il programma di acquisti di bovini di razze pregiate. Ne sono stati già acquistati 50.000. Così ne occorrono ancora circa 70-80 mila (per famiglie insediate o da insediare) per 8-9 miliardi.		Nel campo cooperativistico, poi, si comprendono: le sottoscrizioni di azioni sociali a nuove cooperative e mutue bestiame, le anticipazioni o garanzie per la fornitura di
Rientrano nella stessa voce suini, ovini ed animali da bassa corte nonché altre scorte morte per poco meno di 30 mila famiglie. Tali ultimi interventi importano oltre 10 miliardi di spesa.		
Per opere di colonizzazione (cfr. cap. IV)	26.000.000.000	
Rientrano in questa voce le opere di completamento		

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mezzi tecnici, l'incoraggiamento a concorsi cooperativistici, ecc.

Totale . . . L. 184.000.000.000

**VII. — ANNUALITÀ AMMORTAMENTO -
PRESTITI - CESSONI.**

In base alle norme di legge si possono formulare le seguenti previsioni sulle annua-

lità di ammortamento a carico degli assegnatari:

a) gli assegnatari debbono corrispondere in trenta anni, al tasso del 3,50 per cento, il prezzo del terreno corrispondente alle indennità liquidate ai proprietari espropriati.

Per effettuare una valutazione del capitale che rientrerà sotto tale voce, si sono considerate le liquidazioni di indennità, sinora effettuate, come dalla seguente tabella XIII,

TABELLA XIII

**INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
(media unitaria)**

ENTI E SEZIONI DI RIFORMA FONDARIA	Totale decreti di liquidazione emessi al 31-5-1956		Indennità media per ha. Lire
	% sul totale dei decreti di espropriazione	% sul totale degli ettari espropriati	
Delta Padano	65,1	37,3	123.087
Maremma	33,3	27,1	77.045
Fucino.	11 —	0,025	113.300
O.N.C.	76,—	42,6	180.386
Puglia e Lucania	71,7	56,6	72.280
Opera Sila e Caulonia	25,9	22,41	55.749
E.T.F.A.S.	89,27	66,70	17.008
Flumendosa	100 —	100 —	28.020
Total . . .	58,10	40,20	75.727

Come si rileva, le liquidazioni rappresentano il 58,10 per cento (colonna 2) dei decreti di espropriazione a suo tempo emanati ed il 40,20 per cento (colonna 3) dei terreni espropriati.

Il prezzo medio per ettaro risulta di lire 75.727.

Tale prezzo non può essere considerato senz'altro definitivo, sia perchè valutato nel 40,20 per cento delle liquidazioni disposte, sia per-

chè tra le liquidazioni da effettuare ricorrono terreni di minore valore, ricadenti nelle zone a vecchio catasto.

Riducendo adeguatamente il prezzo medio dei terreni e rapportandolo a quelli assegnabili (poderi o quote) si può ritenere che per questa voce sarà recuperato un importo di non meno di lire 40 miliardi, che — con gli interessi del 3,50 per cento in 30 anni — si eleva a circa 65 miliardi.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) gli assegnatari, per legge, debbono corrispondere altre somme a parziale rimborso delle spese sostenute dagli Enti per la esecuzione di opere di trasformazione nei terreni assegnati.

Eliminando dalle spese di trasformazione fonciaria tutte le opere interpoderali, non addebitabili perchè eseguite fuori dei fondi assegnati; applicando la riduzione del sussidio statale e riducendo, come la legge dispone, la residua somma di una quota non inferiore ad un terzo, si stima di poter recuperare poco più di 120 miliardi di annualità di ammortamento.

In questa stima si è tenuto conto dell'ordine del giorno votato dal Parlamento per contenere le annualità di riscatto nei limiti della sopportabilità.

Gli investimenti non completamente recuperabili dallo Stato, si traducono in migliori condizioni di vita per le popolazioni rurali, che, alla loro volta, determinano indirettamente vantaggi allo Stato stesso: migliori condizioni fisiche, riduzione dei sussidi di disoccupazione, aumento delle possibilità di lavoro e trasformazione del lavoro dipendente e precario, in lavoro autonomo, stabile e libero, maggiore saldezza sociale, ecc.

* * *

In complesso si può ritenere che le annualità di riscatto daranno un gettito, di 185 miliardi.

Prestiti, cessioni. — Dette annualità rappresentano le fonti per i rimborси di prestiti, che si potranno contrarre anche con organismi internazionali.

Detti prestiti vanno distinti dalle operazioni di cessione di annualità future da parte degli Enti, di cui si è parlato al capitolo V.

Circa la necessità di effettuare prestiti o di compiere operazioni di sconto di annualità si aggiunge quanto segue.

Le dotazioni per gli Enti, sono sensibilmente diluite nel tempo: dal 1950 al 1963.

Negli esercizi decorrenti fino al 1956-57, gli stanziamenti di bilancio hanno avuto un volume quasi fisso e costante di poco più di 37,7 miliardi per anno. Gli interventi operati dalla

riforma fonciaria non potevano essere dimensionati nel tempo con lo stesso ritmo.

All'inizio della riforma, come viene dimostrato al capitolo V, gli Enti hanno assorbito fondi inferiori alle dotazioni.

Il superamento effettivo si è avuto dal 1952-53 per la Maremma e dal 1953-54 per gli altri Enti, e cioè da quando il ritmo dei lavori si è notevolmente sviluppato, in conseguenza del compimento delle operazioni di presa di possesso dei terreni espropriati.

Una volta completate le attrezature degli Enti non conveniva dare ad esse una scarsa utilizzazione per la nota incidenza delle spese generali.

Né può osservarsi che gli Enti potevano darsi attrezature sensibilmente inferiori, in guisa da contenere gli interventi nei 37,7 miliardi annui.

Bisognava essere presenti ovunque, su tutte le terre espropriate, in tutte le contrade.

Il costo di presenza sarebbe stato identico o quasi, sia che si svolgessero lavori per 37,7 miliardi, sia che si svolgessero lavori per 70 miliardi annui, come è avvenuto di recente.

Così stando le cose, appare ovvio affermare che una possibilità concreta di economia si raggiunge essenzialmente attraverso l'accorciamento dei lavori e, quindi, la cessione di annualità.

Gli oneri per le cessioni sono sempre inferiori alle spese generali, che si ripeterebbero annualmente con il protrarsi delle opere.

Ma occorre considerare altri aspetti di questa questione.

Se dal punto di vista finanziario le operazioni di cessione sono convenienti, dal punto di vista produttivistico e sociale sono indispensabili.

Ritardare di non pochi anni la messa a coltura dei terreni o la costruzione dei fabbricati rurali, avrebbe significato anche perdita netta dell'aumento di produzione che si persegue.

Avrebbe significato ancora penosa attesa o delusione dell'assegnatario, per aver ricevuto un titolo di proprietà non redditivo. Anzi dannoso, perchè esso avrebbe comportato oneri fiscali e difficoltà non trascurabili nella ricerca del lavoro.

Come si è accennato in nota al capitolo V, gli oneri di finanziamento calcolati per le operazioni sinora compiute (62 miliardi, tab. XII)

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ascendono a 12-13 miliardi per le annualità maturantisi sino al 1960.

Purtroppo, però, debbono prevedersi ulteriori operazioni di sconto, nel limite di due annualità (art. 3), per le ragioni esposte in più parti della presente relazione e che qui si sintetizzano:

per far fronte alle necessità dell'esercizio 1956-57, come precisato al terz'ultimo comma del capitolo V;

per non rinviare ulteriormente la esecuzione di opere produttive;

per non lasciare in logorante attesa le forze di lavoro dei nuovi proprietari;

per non prostrarre fino al 1963 il peso di tutta una complessa organizzazione, il cui costo è sensibilmente superiore agli oneri di finanziamento;

per non ordinare il programma degli interventi secondo tempi non rispondenti alle stesse esigenze della esecuzione;

per dare tempestivo e provvodo utilizzo alle annualità di riscatto, che per legge sono destinate a reimpieghi in agricoltura.

Il costo di tali ulteriori operazioni non può essere indicato, perché allo stato attuale non si conoscono né la durata delle operazioni, né i tassi di sconto.

VIII. — SPESE MEDIE.

Come precisato al capitolo IV, la spesa globale per la Riforma fondiaria si aggirerà intorno ai 625 miliardi (1). Sarà cioè di lire 780.000 in media per ettaro e di 4.700.000 per famiglia (considerati 800 mila ettari e 130 mila famiglie). Queste medie, però, non hanno significato perché la spesa globale non riversa i suoi effetti esclusivamente a favore degli assegnatari. Infatti, le opere a carattere pubblico e sociale e gli altri interventi di portata generale interessano tutte le popolazioni rurali delle zone di intervento.

Allo scopo, perciò, di valutare la spesa media per gli interventi direttamente produttivi, occorre ricordare che per la trasformazione fon-

(1) Considerandosi anche le spese per valli (10 miliardi) e per gli acquisti terreni (20 miliardi) il totale sale a 655. A tale cifra occorre aggiungere quella per oneri di finanziamento di cui si parla al capitolo VII.

diario agraria (cap. IV), è previsto un importo complessivo di lire 500 miliardi, in esso considerate le spese generali degli Enti (2).

Ripartendo detta ultima cifra fra gli 800.000 ettari, si ha una spesa media per ettaro di 625.000 lire, comprensiva di oltre 100.000 lire ad ettaro per la provvista di macchine, bestiame ed altre scorte.

Dividendo ancora i 500 miliardi delle spese di trasformazione per le 130.000 famiglie assegnatarie, deriva una spesa di circa lire 3 milioni e 700.000 per famiglia, compresi gli oneri generali.

Alla spesa globale di 625 miliardi o, meglio ancora, alla spesa per la trasformazione fondiario-agraria di 500 miliardi, si contrappone un aumento di produzione linda vendibile stimato, in oltre il doppio di quella conseguibile prima della riforma (cap. III).

Le spese medie innanzitutto indicate hanno valore puramente statistico. Solo occasionalmente corrispondono alla realtà; in primo luogo, perché diverso è l'intervento degli Enti di riforma, a seconda che vengano costituiti poderi o quote, e poi perché sensibilmente vario è l'intervento nelle stesse categorie dei poderi e delle quote.

La diversificazione è strettamente connessa alla natura, ubicazione e feracità dei terreni, nonché alla ampiezza della maglia poderale.

Appare superfluo precisare che maggiori sono le spese medie nelle zone in cui i terreni possono assicurare, per l'avvenire, più alte rese unitarie: così in talune zone del Delta e della Campania, dove la spesa media ad ettaro, comprensiva di fabbricati rurali, oscilla tra 1 milione ed 1 milione e mezzo ad ettaro, con punte anche superiori. Spese notevoli si sostengono anche per i terreni irrigui (in programma circa 110 mila ettari).

In altri casi, le spese di appoderamento o di quotizzazione scendono a livelli modesti: quando la trasformazione sia difficile e scarsa la produttività e si costituiscano poderi di notevole ampiezza (anche più di 40 ha.) ovvero quando per particolari condizioni si possa fare affidamento sulla ulteriore opera trasformatrice del nuovo proprietario.

Ulteriori approfondimenti potranno farsi a consuntivo, specie per la esatta rilevazione dei

(2) Cfr. tab. VII pag. 30.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costi, nelle varie zone di intervento; ma, in ogni caso ed in ogni momento, è necessario non perdere di vista le finalità essenziali della riforma che sono agricole ed extra agricole, economiche ed extra-economiche e che si concretano nella redenzione di territori in condizioni di secolare arretratezza.

Si tratta, in sostanza, di costituire, per la esuberante popolazione italiana, nuove sedi di vita civile, in cui accanto all'agricoltura prosperi ogni possibile arte produttrice, ogni possibile forma di lavoro, ogni migliore e maggiore attività mercantilistica.

RELAZIONE SUGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.

L'ulteriore occorrenza complessiva per la riforma fondiaria si valuta in non meno di 300 miliardi da erogare in breve tempo con quote annue decrescenti.

Peraltro, poichè esigenze di bilancio impongono di contenere la spesa e, d'altro canto, sono previste possibilità di integrazione con prestiti esteri, si propone un ulteriore stanziamento di 200 miliardi in cifra arrotondata. In premessa sono ampiamente illustrate le ragioni che determinano la necessità dell'ulteriore finanziamento (cap. IV e V) e sono altresì esposti i programmi di investimento dei 200 miliardi (cap. VI). La ripartizione, per esercizi, delle nuove disponibilità, resta così determinata nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, non essendo risultato possibile una concentrazione degli stanziamenti in un minore numero di esercizi.

Esercizi finanziari	Importi
1956-57	10.000 milioni
1957-58	34.950 »
1958-59	34.950 »
1959-60	29.950 »
1960-61	29.950 »
1961-62	29.950 »
1962-63	29.950 »
<hr/>	
Totale	199.750 milioni

* * *

Considerati i predetti 200 miliardi in aggiunta ai 384 miliardi già concessi ed in buona parte utilizzati, la dotazione complessiva risulta di lire 584 miliardi.

Tale cifra, però, non rappresenta l'effettivo importo a disposizione degli Enti di riforma, giacchè, a causa della distribuzione nel tempo dei predetti 584 miliardi (quote annue quasi sempre costanti) si è dovuto e si dovrà necessariamente ricorrere ad operazioni di cessione di annualità (cap. V e VII), per fronteggiare i fabbisogni annui ricadenti particolarmente negli esercizi decorrenti dal 1954 al 1959. In tali anni, per il naturale sviluppo delle attività, vanno a concentrarsi i maggiori interventi.

Le operazioni di finanziamento già compiute o in corso importano un onere di circa 12-13 miliardi, che, ovviamente, deve ancora accrescere anche per la circostanza che le nuove dotazioni hanno sostanzialmente decorrenza dal futuro esercizio 1957-58, mentre nel corrente esercizio maggiori esigenze si contrappongono a più ridotte disponibilità.

Articolo 2.

Sulla necessità di prestiti esteri per integrare i mezzi finanziari occorrenti all'attuazione del programma generale si è diffusamente parlato in premessa e precisamente ai capitoli V e VII.

Nell'articolo che si esamina sono previste le modalità per la esecuzione delle operazioni con organismi internazionali.

Qui occorre soltanto aggiungere che alle spese di ammortamento dei prestiti si farà fronte con i proventi delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in attuazione della riforma fondiaria.

Articolo 3.

L'articolo 6 della legge 15 luglio 1954, n. 548, concede, a favore degli Enti per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del Delta Padano, la esenzione da ogni imposta presente e futura sulle operazioni di cessione di annualità e di emissione di obbligazioni.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si precisa che la predetta esenzione fiscale riguarda

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutti gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria per ogni operazione di sconto di annualità o di emissione di obbligazioni da essi compiuta.

Inoltre, si chiarisce che la esenzione anzidetta comprende pure gli interessi conseguenti alle operazioni di cui sopra.

Con il terzo comma dell'articolo in esame si stabilisce che le riduzioni ed agevolazioni fiscali, di cui in atto fruiscono gli Enti e Sezioni speciali (imposta fissa di registro ed ipotecaria su atti e contratti, esenzione del bollo su tutti gli atti e contratti, esenzione diritti sulle formalità ipotecarie e volture catastali) rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti connessi con la emananda legge.

Tale norma ha lo scopo di evitare che i predetti benefici vengano a scadere prima che gli Enti abbiano esaurito i propri compiti, per effetto di disposizioni di carattere generale che limitano nel tempo le agevolazioni fiscali.

Con il penultimo comma dell'articolo in esame si provvede infine a chiarire che gli Enti sono esonerati dal pagamento della tassa di cui al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, per gli atti e contratti rogati in forma pubblica amministrativa e cioè da funzionari dello Stato.

L'ultimo comma riguarda il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a favore degli Enti e Sezioni speciali in esame ed ha carattere di interpretazione autentica di disposizioni vigenti.

Articolo 4.

L'opera di assistenza tecnica e di istruzione professionale, che si va svolgendo tra i nuovi piccoli proprietari, sta dando i primi concreti risultati positivi.

Le proprietà limitrofe a quelle trasformate a cura degli Enti predetti, tendono ad adeguarsi alle nuove strutture agrarie, utilizzandone le esperienze.

In questa generale tendenza al progresso ed all'ammodernamento, particolari difficoltà incontrano la piccola proprietà coltivatrice già da tempo costituitasi o in via di formazione, anche in applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina.

Da ciò la necessità, invero, invocata costantemente in convegni nazionali ed anche inter-

nazionali di estendere agli altri piccoli proprietari coltivatori l'opera di assistenza tecnica e l'istruzione professionale, onde contribuire sensibilmente al miglioramento di detta ultima categoria.

Peraltro poichè altri risultati concreti sono da attendersi dall'organizzazione associata dei piccoli proprietari, è apparso anche necessario prevedere la possibilità di immettere questi nelle cooperative o consorzi, istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230, in uno scambievole rapporto di vantaggi tra i già soci ed i nuovi soci.

Articolo 5.

Superate le fasi di ridistribuzione fondiaria e di colonizzazione nelle quali è stata indispensabile e preminente l'azione di un Presidente, si può ora dare ai Consigli degli Enti e Sezioni predetti una nuova maggiore responsabilità nella gestione degli Enti stessi.

Perciò, lì dove era in passato obbligatorio il parere, si prescrive ora la funzione deliberante dei Consigli.

In aderenza poi alla nuova situazione creata con l'assegnazione dei terreni e la costituzione delle Cooperative previste dal citato articolo 23 si provvede ad immettere nei consigli stessi cinque rappresentanti delle Cooperative tra assegnatari, sorte ai sensi di detto articolo 23 della legge Sila.

In tal modo, per effetto dell'articolo 4, i componenti dei consigli sono 15: cinque di essi rappresentano le Pubbliche amministrazioni dello Stato, cinque gli assegnatari e cinque sono scelti tra persone particolarmente esperte nei problemi di trasformazione fondiaria e colonizzazione.

Articoli da 6 a 10.

Nel momento stesso in cui vengono integrati i finanziamenti a favore degli Enti di riforma, è necessario dare anche un'adeguata soluzione a taluni specifici problemi che, pur rientrando nel quadro della bonifica e della irrigazione, sono strettamente collegati con la attività di riforma.

Questi problemi riguardano, particolarmente, i territori di Puglia e Lucania e del Delta Pa-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dano ove, per raggiungere un equilibrio tra la forza lavorativa della popolazione agricola e le possibilità di assorbimento del lavoro manuale nell'agricoltura, occorre fare assegnamento sullo sviluppo dei programmi di irrigazione e di trasformazione fondiaria e sulla esecuzione di nuove bonifiche.

In Puglia e Lucania, fin dal 1947, con decreto legislativo 18 marzo n. 281, venne istituito un apposito Ente che ha svolto una larga attività nel campo degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni, della preparazione professionale e della progettazione ed esecuzione di opere pubbliche di bonifica ed irrigue.

L'approfondito lavoro finora compiuto ha condotto a risultati positivi, nel senso che questi consentono oggi di delineare con chiarezza il programma da svolgere nelle due Regioni.

In conseguenza delle accertate considerevoli possibilità irrigue, che si estendono su una superficie di oltre 200.000 ettari, il programma operativo dell'Ente si è andato sempre più ampliando e, pur avendo già raggiunto dimensioni notevoli, è destinato a svilupparsi ulteriormente perchè, stando alle previsioni, nel decennio 1954-1963 dovranno essere eseguite opere pubbliche per un importo di circa 35 miliardi, corrispondenti al 55 per cento di tutte le opere previste nei piani generali di bonifica elaborati o in corso di elaborazione.

A questa accresciuta attività, alla quale ha molto contribuito l'ampliamento del comprensorio dell'Ente, esteso, con la legge 11 luglio 1952, n. 1005, al territorio di 20 Comuni della provincia di Avellino, non ha finora corrisposto un adeguato aumento del fondo patrimoniale di 500 milioni, concesso con decreto istitutivo e che l'Ente ha dovuto gradualmente e in gran parte immobilizzare nell'acquisto di costosi mezzi strumentali — necessari per compiere ricerche e studi relativi ai problemi connessi con l'irrigazione — nell'organizzazione dei suoi uffici amministrativi e tecnici ed in anticipazioni di lento recupero assorbite dalle ricerche e dagli studi eseguiti nell'intero comprensorio.

La necessità di migliorare la situazione economica dell'Ente fu già riconosciuta nel 1952 quando, con la ratifica del citato decreto istitutivo, venne disposta l'aggregazione dell'Alta Irpinia (ha. 106.000) al territorio di sua giurisdizione; però si provvide solo parzialmente.

Fu infatti concessa la proroga del contributo statale per studi e ricerche per altri cinque esercizi finanziari, con scadenza al 1956-57, ma non venne adottato un analogo provvedimento di incremento del fondo patrimoniale di avviamento.

Mentre le maggiori esigenze conseguenti all'estendimento del territorio di giurisdizione dell'Ente richiedono un aumento del fondo patrimoniale, è inoltre necessario prorogare, per un congruo periodo, la concessione del contributo statale, che verrà a scadere nel prossimo esercizio, ove non si vogliano interrompere gli studi e le sperimentazioni che ancora occorre compiere per completare le indagini idrologiche, i rilievi topografici, le misure di portata, le ricerche geo-idrologiche e per poter svolgere quella ulteriore assistenza che, attraverso la sperimentazione e la divulgazione, costituisce un mezzo indispensabile per accelerare lo sviluppo dei piani irrigui.

Per le suindicate considerazioni si ravvisa la necessità di aumentare di 500 milioni il fondo patrimoniale di avviamento e di prorogare la concessione del contributo statale di 50 milioni annui per altri cinque esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1957-58, affinchè la attività dell'Ente non abbia a subire un arresto che riuscirebbe pregiudizievole, anche per l'azione della riforma, in quanto il potenziamento dell'agricoltura, attraverso il suo esercizio irriguo, consentirà un più largo assestamento della popolazione rurale.

Perciò con l'articolo 6 dell'accusato disegno di legge, vengono stabiliti gli anzidetti contributi finanziari.

L'altro problema, ben noto al Parlamento ed alla opinione pubblica del Paese, è posto dalla esistenza di una intensa popolazione agricola nelle provincie di Rovigo e di Ferrara e particolarmente nelle zone che costituiscono il territorio del Delta Padano.

La legge di riforma ha offerto indubbiamente la possibilità di migliorare la situazione generale di quelle popolazioni realizzando, con le forme ed i mezzi apprestati dalla stessa legge, uno stabile insediamento di lavoratori agricoli nelle terre espropriate ed ulteriormente valorizzate con idonee trasformazioni agrarie e fondiarie.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mà, di fronte ad una popolazione esuberante, in continuo accrescimento, nel territorio del Delta Padano rimane, nonostante l'attuazione dei programmi di riforma, una eccedenza di unità lavorative, che può trovare occupazione soltanto ove vengano acquisite nuove terre, mediante il prosciugamento degli estesi territori vallivi che ancora sono da bonificare.

Questo obiettivo, che anche nel passato ha costituito il perno dell'attività di bonifica svolta nel Delta Padano, oggi deve formare oggetto di un'azione più sostenuta, ove si voglia risolvere, almeno in larga parte, il problema dell'assorbimento della eccedenza di mano di opera agricola ed integrare, con la collaterale azione della bonifica, lo sviluppo ed i risultati della riforma.

Fin dal 1948 il Ministero dell'agricoltura, riconoscendo che l'azione del Governo avrebbe dovuto indirizzarsi verso un tale obiettivo, ha fatto compiere lo studio dei progetti di bonifica delle più importanti valli ed ha anche intrapreso, entro i limiti consentiti dalle disponibilità sui finanziamenti annuali, l'opera di prosciugamento di qualche valle.

Si è provveduto, nell'attesa di poter sviluppare un programma straordinario, alla bonifica di una modesta porzione della valle del Mezzano, costituita dai tre bacini di Pega, Rillo e Zavelea, ove ora si stanno costruendo le prime strade di penetrazione; ad iniziare la stessa bonifica del Mezzano disponendo la costruzione dell'argine di Agosta, che rappresenta l'opera preliminare; e ad avviare, contemporaneamente, i lavori per altre zone valliche minori, quali la Mea, la Moceniga, la Pioppa, ecc.

Il maggior complesso è rappresentato dalle valli di Comacchio, che, con la loro superficie di 33 mila ettari circa, occupano il più ampio territorio vallivo del Delta Padano: tuttavia, non meno importanti sono i problemi delle bonifiche di altri territori vallivi, particolarmente interessanti la provincia di Rovigo, ove il processo bonificatorio si appalesa altrettanto idoneo a migliorare le condizioni di vita di una esuberante popolazione agricola.

È da aggiungere che per le Valli più importanti sono già stati redatti i piani di bonificazione e che, per quelle di Comacchio, il Con-

siglio superiore dei lavori pubblici ha stabilito i criteri da seguire nella esecuzione dell'opera.

Secondo lo schema già approvato, la bonifica verrà realizzata gradualmente e per bacini, mediante complessi organici e funzionanti di opere, che si inquadrono nel più grande piano unitario, previsto per la realizzazione della bonifica totale delle Valli Comacchiesi.

Il progetto riguardante la Sacca degli Scardovari e le valli retrostanti della Grata, della Donzella, del Bonello ecc., è in corso di esame presso gli organi competenti ed anche per esso si avranno prossimamente le necessarie indicazioni tecniche.

Di fronte all'estensione dell'intero programma, che evidentemente richiederebbe un importante impegno finanziario, conviene precisare che la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano, per motivi di ordine tecnico-costruttivo, per considerazioni di ordine economico e per le stesse esigenze agronomiche derivanti dalla natura dei terreni, deve essere affrontata gradualmente, concentrando in un primo tempo l'azione nelle valli più interne e meno pesose, anche per non distruggere l'industria valliva laddove questa sia più redditizia e la sua permanenza non contrasti con le necessità di aumentare l'occupazione agricola.

Lo stanziamento di 20 miliardi e 500 milioni proposto con l'accusato disegno di legge, consentirà di realizzare un primo grande stralcio organico della bonifica delle Valli di Comacchio, senza trascurare il problema del prosciugamento di talune altre valli minori, in armonia al concetto che il provvedimento riguarda l'intero territorio in cui opera l'Ente del Delta Padano.

Con detto stanziamento si dovrà provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di bonifica e della trasformazione fondiaria, la quale ultima richiederà, almeno in un primo momento, investimenti notevolmente inferiori al costo delle trasformazioni in atto sui terreni espropriati con la legge stralcio, in quanto è necessario che si compia la fase di assestamento dei terreni e di avviamento produttivo, prima di poter procedere alla costituzione di una fitta maglia poderale.

Per assicurare il raggiungimento dei particolari fini di questa attività bonificatrice, che

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si collega e si coordina con l'azione di riforma e vuole esserne mezzo di potenziamento e di integrazione, le norme contenute nell'accluso disegno di legge consentono di procedere allo esproprio dei territori vallivi a favore dell'Ente di colonizzazione del Delta Padano, allo scopo di ricavarne i terreni da concedere a coltivatori diretti.

Tali espropri, come appare giusto, potranno essere compiuti quando si stia per dar corso alle opere di prosciugamento e di bonifica, e cioè prima che il valore dei terreni abbia ad aumentare in conseguenza dell'esecuzione delle opere stesse, la cui spesa viene prevalentemente sostenuta dallo Stato, secondo le disposizioni contenute nella legge di bonifica.

Le procedure di esproprio e di determinazione delle relative indennità sono quelle stesse previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 110, per il trasferimento di beni in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti.

In proposito è da rilevare che l'introduzione di nuove norme procedurali avrebbe potuto dare luogo a difficoltà interpretative ed applicative, mentre una maggiore sicurezza si consegue indubbiamente richiamandosi a disposizioni che, oltre ad essere rispondenti allo scopo, presentano il vantaggio di una positiva esperienza.

La spesa complessiva di 20 miliardi e 500 milioni viene ripartita su sette esercizi finanziari, dandosi al Ministro dell'agricoltura la facoltà di stabilire, annualmente, le somme da destinare ai singoli impegni, per poterne adeguare la misura alle effettive necessità che si determineranno in rapporto allo sviluppo del programma.

Da ultimo, si è previsto che, per la erogazione delle spese inerenti al pagamento delle indennità di esproprio ed ai programmi da attuare a cura dell'Ente del Delta Padano, vengano applicate le norme contenute nell'articolo 17 del decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente stesso.

Si pensa che, pur senza escogitare nuovi sistemi e richiamandosi a norme che hanno già avuto il collaudo di una lunga applicazione, gli articoli contenuti, nell'accluso disegno di legge, per i territori vallivi del Delta Padano, costituiscano uno strumento giuridico e finanziario di notevole rilievo al fine di realizzare, tra le attività di bonifica e di riforma, quello stretto coordinamento, che è particolarmente necessario per un più largo insediamento di lavoratori agricoli e per una più intensa valorizzazione economico-agraria del territorio anzidetto.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A favore degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, nella legge 9 agosto 1954, n. 639, e nella legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 199 miliardi e 750 milioni.

La spesa di cui al precedente comma viene ripartita tra gli Enti e le Sezioni interessati, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei limiti degli stanziamenti annui come appresso disposti:

esercizio 1956-57 . . .	L. 10.000 milioni
» 1957-58 . . .	» 34.950 milioni
» 1958-59 . . .	» 34.950 milioni
» 1959-60 . . .	» 29.950 milioni
» 1960-61 . . .	» 29.950 milioni
» 1961-62 . . .	» 29.950 milioni
» 1962-63 . . .	» 30.000 milioni
TOTALE . . .	L. 199.750 milioni

Art. 2.

Gli Enti indicati all'articolo 1 sono autorizzati a contrarre prestiti all'estero nella misura e alle condizioni deliberate dai loro Consigli di amministrazione e approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale del credito. Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi anche con i proventi delle quote di riscatto delle proprietà assegnate in dipendenza della riforma fondiaria.

L'istruttoria dei prestiti e il relativo servizio saranno affidati ad Enti o Istituti finanziari, sulla base di convenzioni stipulate fra

questi e gli Enti di cui all'articolo 1, ed approvati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli Enti e le Sezioni speciali sono ammessi ad utilizzare, su decisione del Consiglio dei ministri e in base alle norme che regolano l'impiego di tali fondi, le disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo 2 dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955, ed approvato con la legge.

Art. 3.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualità e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente articolo 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.

Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543, restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura.

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, tabella allegata B, n. 1.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all'articolo 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4.

Gli Enti e le Sezioni speciali possono svolgere attività di assistenza tecnica e di istruzione professionale anche a favore degli altri piccoli proprietari coltivatori, nei territori di

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rispettiva competenza, sulla base di programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Detti coltivatori possono essere ammessi a far parte delle Cooperative o Consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Art. 5.

I Consigli degli Enti e delle Sezioni speciali degli Enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, o previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, e dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, sono costituiti, oltre che dal Presidente, da quindici membri. Di questi: cinque in rappresentanza, rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale; cinque assegnatari presidenti di cooperative, eletti dai Presidenti delle cooperative costituite a norma dell'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230; e cinque scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra persone specialmente esperte dei problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione.

Per l'Ente di trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna gli esperti sono scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con la Giunta regionale.

Le adunanze dei Consigli in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I Consigli degli Enti e delle Sezioni sono organi deliberanti per gli affari che ad essi debbono essere sottoposti a norma dei rispettivi provvedimenti istitutivi.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'approvazione degli atti da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, mentre non devono essere sottoposte ad approvazione le deliberazioni sui contratti od assunzioni di spese concernenti importi fino a lire 30 milioni.

Nei casi di urgenza il Presidente può prendere le deliberazioni occorrenti salvo ratifica del Consiglio alla prima riunione.

Art. 6.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 750 milioni, da versare all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, distinta come segue:

a) 500 milioni, in ragione di 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 per l'aumento del fondo patrimoniale di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

b) 250 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1961-62 per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

Art. 7.

Per l'attuazione di un programma straordinario di opere di bonifica, di trasformazione fondiaria e di colonizzazione nei territori vallivi siti nei Comuni indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, istitutivo dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, è autorizzata la spesa di 20 miliardi e 500 milioni.

Art. 8.

L'Ente per la colonizzazione del Delta Padano può chiedere, in connessione con i piani generali di bonifica dei singoli bacini, il trasferimento in proprietà dei territori vallivi indicati nel precedente articolo, a chiunque appartengano, con la procedura prevista dalla legge 16 giugno 1927, n. 110, e successive modificazioni, per ricavarne terreni da assegnare, a lavoratori manuali della terra, secondo le modalità previste dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.

Le controversie relative all'indennità devono essere proposte all'Autorità giudiziaria ordinaria nel termine previsto, dall'articolo 29 della legge 16 giugno 1927, n. 110.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 9.

La spesa di 20 miliardi e 500 milioni sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le seguenti incidenze:

esercizio 1956-57 . . .	L. 750 milioni
» 1957-58 . . .	» 2.000 milioni
» 1958-59 . . .	» 3.000 milioni
» 1959-60 . . .	» 3.000 milioni
» 1960-61 . . .	» 4.000 milioni
» 1961-62 . . .	» 4.000 milioni
» 1962-63 . . .	» 3.750 milioni
TOTALE . . .	L. 20.500 milioni

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti degli anzidetti stanziamenti, alle opere pubbliche di bonifica, alla concessione di contributi nelle opere di miglioramento fondiario nonché le somme da assegnare, secondo le norme dettate dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 69, all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano per il pagamento delle indennità di esproprio e l'at-

tuazione dei programmi di colonizzazione nei territori vallivi ad esso trasferiti.

Art. 10.

Alla spesa di 10 miliardi per l'esercizio 1956-1957 prevista dall'articolo 1, si farà fronte mediante prelevamento dal capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Alla spesa di 250 milioni per l'esercizio 1956-1957 prevista all'articolo 6, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla spesa di 750 milioni per l'esercizio 1956-1957 prevista all'articolo 9, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 147 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.